Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 28 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 28 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 560.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cantine sociali delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 561.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro delle città di Milano e Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 562.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese conciarie della provincia di Vicenza, del comune di S. Croce sull'Arno e della frazione di Ponte a Egola del comune di S. Miniato (provincia di Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 563.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti barbieri, parrucchieri per signora e misti, della provincia di Firenze, e dei lavoranti barbieri e parrucchieri della città di Pistoia, del mandamento di Prato e del comune di Carrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 564.

Norme relative alla disciplina della scala mobile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 565.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Siena.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 560.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle cantine sociali delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 29 gennaio 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende vinicole *pure ed acetiere*;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 22 luglio 1948, relativo alla corresponsione del premio di produzione per i dipendenti dalle cantine sociali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Cooperative di Lavorazione Prodotti Agricoli e la Federazione Provinciale dei Lavoratori Alimentari;

Visti, per la provincia di Reggio Emilia:

— l'accordo collettivo 15 maggio 1959, e relative tabelle, per i dipendenti non stagionali (operai, intermedi e impiegati) dalle cantine sociali, stipulato tra il Settore Autonomo delle Latterie e Cantine Sociali e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dell'Alimentazione C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

— l'accordo collettivo 1° settembre 1959, per i dipendenti stagionali dalle cantine sociali, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Lavoratori dell'Alimentazione C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale Lavoratori Alimentazione U.I.L. ;

Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 7 maggio 1957, per i dipendenti dalle cantine sociali, stipulato tra la Federazione dei Consorzi Cooperativi e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Modena, in data 3 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 22 luglio 1948, relativo alla corresponsione del premio di produzione per i dipendenti dalle cantine sociali;

— per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 15 maggio 1959, relativo ai dipendenti non stagionali (operai, intermedi e impiegati) dalle cantine sociali, l'accordo collettivo 1° settembre 1959, relativo ai dipendenti stagionali dalle cantine sociali;

— per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 7 maggio 1957, relativo ai dipendenti dalle cantine sociali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle cantine sociali delle provincie di Modena, Reggio Emilia, Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 105. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1948 RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI PRODUZIONE PER I DIPENDENTI DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 22 luglio 1948 tra la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI ALIMENTARI rappresentata dal signor *Zobbi Dino* della CAMERA DEL LAVORO, sig. *Menozzi Odoardo*, segretario dei LAVORATORI ALIMENTARISTI, signor *Solieri Ernesto* e sig. *Pellicani Enrico* rispettivamente delle Commissioni interne della CANTINA SOCIALE DI NONANTOLA E DELLA LAVORAZIONE SOCIALE VINACCE e l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE DI LAVORAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI MODENA rappresentata dal commendatore avv. *Gino Friedman*, presidente della CANTINA SOCIALE DI NONANTOLA, sig. *Siliprandi Luigi*, presidente della CANTINA SOCIALE DI MODENA, ed il sig. *Martinelli Giuseppe* presidente della CANTINA SOCIALE DI SORBARA;

Presa in esame la richiesta avanzata dalla FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE;

si conviene quanto segue:

1) Le cantine e lavorazioni sociali corrisponderanno a titolo di anticipazione, in attesa che in sede provinciale venga esaminata la possibilità dell'applicazione del premio di produzione e cottimo collettivo un assegno così fissato:

		Uomini	Donne
Operai superiori 18 anni	sett.	800	700
Apprendisti dai 16-18 anni	sett.	600	600
Inferiori ai 16 anni	sett.	280	280
Impiegati di 3ª A e B	mens.	3.200	3.200

2) Tale assegno dovrà essere ragguagliato a 44 ore di lavoro settimanali e proporzionato alle ore di lavoro prestato.

Agli impiegati di 1ª e 2ª categoria verrà corrisposto un assegno mensile di L. 1.500;

3) L'accordo in parola ha valore a fare capo dal 1° luglio 1948 e assorbe i diversi accordi eventualmente fatti dalle singole cantine;

4) Il presente accordo deve essere inteso come anticipazione di un eventuale accordo Nazionale fra la Confindustria e la Federazione Nazionale in merito a quanto sopra.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 MAGGIO 1959 PER I DIPENDENTI NON STAGIONALI (OPERAI, INTERMEDI E IMPIEGATI) DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggi 15 maggio 1959, in Reggio Emilia, presso la Federazione Provinciale delle Cooperative;

tra

il SETTORE AUTONOMO DELLE LATTERIE E CANTINE SOCIALI, rappresentato dal dott. *Salsi Alandino*, assistito dal per. ind. *Giovanni Corradini* e da una Commissione di presidenti di CANTINE SOCIALI;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE, C.G.I.L., rappresentata dal segretario signor *Carlo Tedeschi*, assistito dal rag. *Mario Veneziani* e dai lavoratori *Melli, Macori, Olivi, Gasparini, Camellini, Folloni* e *Rubertelli*;

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Buffalo Gaetano;*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE, U.I.L., rappresentata dal sig. *Pietro Montanari*;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alle aziende vinicole pure ed acetiere, rinnovato e modificato in Roma il 29 gennaio 1959, valido a tutto il 31 gennaio 1961;

considerate le richieste presentate dai cantinieri alla suddetta Federazione in data 20 marzo 1958, allo scopo di ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità;

premesso che le stesse Organizzazioni Sindacali hanno accettato ed applicato tale contratto di lavoro anche nella provincia di Reggio Emilia allo scopo di disciplinare i rapporti esistenti tra le cantine sociali ed i dipendenti lavoratori (impiegati, operai ed intermedi)

è stato stipulato il seguente accordo sindacale:

Art. 1.

RETRIBUZIONE

I salari e gli stipendi minimi da valere nella provincia di Reggio Emilia per le categorie impiegati, operai ed intermedi, a decorrere dal 1° febbraio 1959, sono quelli indicati nelle tabelle allegate.

Art. 2.

INDENNITÀ MANCATA MENSA

Constatate le difficoltà tecniche ed organizzative per l'istituzione di una mensa aziendale nelle cantine sociali, viene corrisposta, quale indennità sostitutiva di mensa, a tutti i dipendenti impiegati ed operai, esclusi pertanto i cantinieri che già beneficiano gratuitamente di casa d'abitazione e della somministrazione di generi in natura, di beni e di servizi, la somma di L. 70 giornaliere.

Art. 3.

SCATTI ANZIANITÀ CANTINIERI

I cantinieri, quali appartenenti alla categoria degli intermedi di primo grado, avranno diritto agli scatti di anzianità, conformemente alla nuova regolamentazione di cui al contratto nazionale suindicato ed alle modifiche apportate in data 29 gennaio 1959.

Ai fini del conteggio degli scatti di anzianità già maturati, si è convenuto:

a) l'ammontare degli scatti già maturati e calcolati a tutto il 20 marzo 1958, data della richiesta di riconoscimento da parte dei cantinieri, viene riportato, in base all'anzianità di servizio di ciascun cantiniere, per il 50 % in aumento ai minimi di paga contrattuale di cui all'art. 1, con decorrenza pertanto dal 1° febbraio 1959;

b) gli scatti eventualmente maturati dopo il 20 marzo 1958 e fino al 29 gennaio 1959 verranno invece riportati per intero sulla paga minima contrattuale, oltre l'aumento di cui sopra;

c) in seguito i cantinieri avranno diritto al riconoscimento di altri scatti di anzianità fino a completare otto scatti, conformemente al contratto nazionale di lavoro, tenendo conto degli scatti già calcolati nella percentuale suddetta e ai sensi dei comma *a)* e *b)* del presente articolo.

Art. 4.

ARRETRATI

a) Vengono riconosciuti gli arretrati delle paghe agli impiegati, operai e cantinieri dal 1° febbraio 1959, data di decorrenza delle nuove tabelle di cui all'art. 1;

b) Vengono riconosciuti ai cantinieri gli arretrati per gli scatti di anzianità non corrisposti, sempre nella misura del 50 % come precisato all'art. 3, limitatamente al periodo 20 marzo 1958-31 gennaio 1959.

Art. 5

COMPUTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ

Le parti sottoscritte s'impegnano di intervenire allo scopo di risolvere amichevolmente e nello spirito de presente accordo eventuali divergenze che potrebber sorgere in sede di prima applicazione degli scatti d' anzianità dei cantinieri e nella corresponsione degl' arretrati di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Sono salve le condizioni di miglior favore dei dipendenti, in atto presso le singole cantine sociali.

ALLEGATO

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI MALATTIA

« Le aziende cooperative del settore vinicolo corrisponderanno ai loro dipendenti, lavoratori fissi, integralmente il trattamento integrativo di malattia, di cui all'Accordo Provinciale 26 marzo 1957, mentre ai lavoratori assunti per il periodo della campagna vinicola verrà applicato il trattamento di cui ai punti 2 e 3 del citato Accordo limitatamente al periodo determinato di assunzione di lavoro ».

Tabelle degli stipendi minimi mensili delle cantine sociali da valere per i dipendenti impiegati

Decorrenza dal 1º febbraio 1959

QUALIFICHE	UOMINI			DONNE		
	Paga conglob.	Indenn. conting.	Totale	Paga conglob.	Indenn. conting.	Totale
1ª categoria:						
super. ai 21 anni	67.050	11.570	78.620	67.050	11.570	78.620
2ª categoria:						
super. ai 21 anni	50.100	8.723	58.823	43.050	7.540	50.590
infer. ai 21 anni	43.450	7.566	51.016	37.050	6.487	43.537
3ª categoria A:						
super. ai 21 anni	40.250	6.487	46.737	35.050	5.616	40.666
dai 20 ai 21 anni	38.850	6.240	45.090	33.250	5.291	38.541
dai 19 ai 20 anni	37.400	5.993	43.393	30.250	4.771	35.021
dai 18 ai 19 anni	34.650	5.499	40.149	28.250	4.407	32.657
dai 17 ai 18 anni	30.250	4.745	34.995	26.200	4.043	30.243
dai 16 ai 17 anni	28.300	4.394	32.694	24.600	3.757	28.357
infer. ai 16 anni	23.950	3.627	27.577	22.300	3.354	25.654
3ª categoria B:						
super. ai 21 anni	34.600	5.499	40.099	30.200	4.758	34.958
dai 20 ai 21 anni	33.200	5.252	38.452	29.000	4.550	33.550
dai 19 ai 20 anni	32.300	5.109	37.409	27.400	4.264	31.664
dai 18 ai 19 anni	30.550	4.784	35.334	24.600	3.757	28.357
dai 17 ai 18 anni	26.250	4.043	30.293	22.700	3.432	26.132
dai 16 ai 17 anni	24.950	3.809	28.759	21.700	3.250	24.950
infer. ai 16 anni	20.550	3.029	23.579	19.400	2.847	22.247

Anno 1959 - Tabella salariale da valere per i dipendenti fissi delle cantine sociali della provincia di Reggio Emilia

Decorrenza dal 1º febbraio 1959

OPERAI E CANTINIERI

QUALIFICHE	Paga oraria unificata 1-2-1959	Indennità contingenza 1-2-1959	Paga globale oraria 1-2-1959 (1)
UOMINI			
Operaio specializzato			
superiore ai 20 anni	186,64	29,13	215,77
Operaio qualificato			
superiore ai 20 anni	170,36	26,19	196,55
dai 18 ai 20 anni	165,92	25,44	191,36
MANOVALI			
superiore ai 20 anni	160,20	24,81	185,01
dai 18 ai 20 anni	154,67	23,13	177,80
apprendisti dai 16-18 anni	126,64	22,31	148,95
apprendisti inf. ai 16 anni	99,50	18,44	117.94
DONNE			
(addette alle macchine ad alla filtratura)			
superiori ai 20 anni	160,20	20,94	181,14
dai 18 ai 20 anni	154,67	17,56	172,23
DONNE			
superiori ai 20 anni	137,14	20,94	158,08
dai 18 ai 20 anni	123,45	17,56	141,01
dai 16 ai 18 anni	105,20	15,56	120,76
nferiore ai 16 anni	87,08	13,50	100,57

(1) Per gli operai (uomini e donne) — In aggiunta alla paga globale di cui sopra devesi corrispondere la quota di caro pane di lire 10 giornaliere.

	Paga mensile unificata	ind. conting. mensile	Paga globale mensile
CANTINIERI (inter. 1º grado)			
superiori ai 21 anni	50.750	8.463	59.213
inferiori ai 21 anni	45.250	7.475	52.725

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI STAGIONALI DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggi 1° settembre 1959 in Reggio Emilia

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal dott. *Avandino Salsi* assistito dal per. industriale *Giovanni Corradini*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE C.G.I.L., rappresentata dal segretario *Carlo Tedeschi*, assistito dal rag. *Mario Veneziani*; con la partecipazione del Comitato direttivo del Sindacato provinciale vini;

l'UNIONE SINDACALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Piergiorgio Martinelli*; la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE LAVORATORI ALIMENTAZIONE U.I.L., rappresentata dal sig. *Pietro Montanari*;

si è provveduto alla stipula del presente accordo salariale da valere per i dipendenti delle Cantine sociali — campagna vinicola 1959 — fissata in giorni 60 dall'inizio della pigiatura nei singoli stabilimenti.

1) *Paghe orarie*

Operai stagionali

QUALIFICHE	Paga oraria stagionale	Indennità contingenza	Paga globale oraria arrot.
UOMINI			
Operaio specializzato			
superiore ai 20 anni	205,30	26,94	232
Operaio qualificato			
superiore ai 20 anni	187,40	24,19	212
dai 18 ai 20 anni	182,51	23,44	206
MANOVALI			
superiore ai 20 anni	176,22	22,87	199
dai 18 ai 20 anni	170,13	21,37	192
apprendisti dai 16 ai 18 anni	139,30	16,87	156
apprendisti inf. ai 16 anni	109,45	13,25	123
DONNE (addette alle macchine ed alla filtratura)			
superiori ai 20 anni	176,22	20,44	197
dai 18 ai 20 anni	170,13	17,12	187
DONNE			
superiori ai 20 anni	150,85	19,31	170
dai 18 ai 20 anni	135,79	16,19	152
dai 16 ai 18 anni	115,72	14,37	130
inferiori ai 16 anni.	95,78	12,50	108

In aggiunta alla paga globale oraria devesi corrispondere L. 10 giornaliere di caro-pane.

Agli operai stagionali per il periodo di campagna vinicola è consentito di superare l'orario giornaliero di lavoro di 8 ore fino ad un massimo di due ore giornaliere senza far luogo a maggiorazioni per lavoro straordinario.

2) *Indennità corrispettivo ferie, gratifica natalizia, indennità licenziamento, indennità di mensa ecc.*

Per quanto riguarda la corresponsione delle ferie, gratifica natalizia, indennità sostitutiva di mensa (lire 70 giornaliere), indennità di licenziamento maturate a favore del lavoratore durante il periodo stagionale (60 giorni a partire dall'inizio delle operazioni di pigiatura nelle singole cantine) verrà corrisposto per ogni mese di lavoro effettivamente prestato la somma di:

	Mensile	Giornaliera
UOMINI		
superiori ai 18 anni	8.063	322
inferiori ai 18 anni	6.465	258
DONNE		
superiori ai 18 anni	6.844	273
inferiori ai 18 anni	5.824	232

Tali somme sono ragguagliabili a 25 giornate mensili nel caso in cui il lavoratore presti servizio per un frazione di mese.

3) *Tabelle delle maggiorazioni per operai ed impiegati stagionali.*

	Operai	Impiegati
Lavoro straordinario diurno (oltre 10 ore giornaliere)	25 %	30 %
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compreso)	40 %	55 %
Lavoro straordinario festivo (oltre 10 ore giornaliere)	50 %	75 %
Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali	40 %	55 %
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	35 %	40 %
Lavoro straordinario notturno	40 %	55 %
Lavoro notturno festivo	45 %	80 %
Lavoro a turni notturni	12 %	9 %
Lavori straordinari dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22	35 %	—

Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sulla paga globale. Dette percentuali non son comulabili, la maggiore assorbe la minore.

4) *Festività nazionale e infrasettimanali*

a) qualora non vi sia prestazione d'opera: normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio;

b) qualora vi sia prestazione d'opera: è dovuta la normale retribuzione nella misura sopradetta più la retribuzione maggiorata della percentuale per il lavoro festivo per le ore effettivamente lavorate (operai 40 % - impiegati 55 %).

5) *Indennità per lavori disagiati*

In considerazione del particolare lavoro, gli operai addetti allo svuotamento delle vasche e dei fustami dalle vinacce e vinaccioli, verrà corrisposta per il periodo di effettiva prestazione, una indennità di disagio pari al 10 % della paga globale di fatto (ferme restando applicate tutte le misure e le norme di sicurezza atte a prevenire gli infortuni per questa particolare attività).

6) *Indumenti di lavoro*

(Art. 7 - pag. 5 suppl. C.N.L. vini 1959). Ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi particolarmente bagnati verrà fornito un paio di zoccoli o un paio di stivali.

7) *Impiegati stagionali*

Per gli impiegati assunti esclusivamente per la campagna vinicola, si conviene il trattamento economico e normativo stabilito per gli impiegati di pari grado dell'industria vinicola, salvo la maggiorazione della retribuzione ordinaria, fissata nella misura del 5 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 MAGGIO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE CANTINE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il giorno 7 del mese di maggio dell'anno 1957, in Trento

tra

la FEDERAZIONE DEI CONSORZI COOPERATIVI DI TRENTO rappresentata dal suo presidente sen. dott. *Carbonari Luigi,* assistito dal sig. *Giovannini Mario,* presidente della CANTINA SOCIALE DI ALDENO, e dal sig. *Carli Carlo,* presidente della CANTINA VITICOLTORI DI MEZZOCORONA;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI COMMERCIO ED AFFINI C.I.S.L., rappresentata dal sig. rag. *Covi Franco,* assistito dai sigg.: *Mazzurana Oscar, Mazzurana Angelo* e *Roncador M.*;

è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale da valere per il personale d'ambo i sessi dipendente dalle Cantine Sociali della Provincia di Trento.

Art. 1.

Le retribuzioni minime contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 1957 sono quelle appresso indicate:

Categorie	*Retribuzione mensile*
A) Personale con funzioni direttive	L. 62.000
B) Tecnico di cantina o enologo	» 55.000
Contabile	» 42.000
C) Aiuto contabile, dattilografo ed altro personale con funzioni d'ordine	» 26.000
D) Guardiano notturno, custode	» 31.500
E) Operaio specializzato, capo operaio	» 38.000
Operaio qualificato, operaio cantiniere	» 35.000
Operaio comune	» 31.500

Chiarimento a verbale:

Personale con funzioni direttive è quel personale che ha la responsabilità di tutte le operazioni che si svolgono nella azienda, accudendo, contemporaneamente, a mansioni di carattere commerciale, tecnico, enologico e contabile-amministrativo.

Tecnico di cantina o enologo è quel prestatore di opera che sovrintende allo svolgimento ed ha la responsabilità delle operazioni tecniche di raccolta, incantinamento, lavorazione del prodotto; l'eventuale, contemporaneo assolvimento di mansioni di carattere commerciale o contabile-amministrativo non dà diritto ad alcun ulteriore compenso, intendendosi lo stesso compreso nella retribuzione di cui alla lettera *B*) dell'art. 1.

Contabile è quel prestatore d'opera che oltre ad assolvere mansioni di carattere contabile-amministrativo ne risponde delle stesse e ne assume la responsabilità nei confronti della azienda.

Art. 2.

Ai lavoratori cui per consuetudine la retribuzion mensile venisse corrisposta proporzionalmente ogni set timana o quindicina si applicherà il seguente conteggio:

versamento settimanale: retribuzione mens. x 12:5.
versamento quindicinale: retribuzione mens. x 12:2

Art. 3.

Per la determinazione delle quote giornaliere ed ora rie della retribuzione si applicherà il seguente con teggio:

retribuzione giornaliera: retribuzione mensile : 2.
retribuzione oraria: retribuzione mensile : 200

Art. 4.

I lavoratori che prestano saltuariamente la loro oper nel corso della giornata, saranno retribuiti con la re tribuzione di cui all'art. 1, corrispondente alla quali fica loro attribuita, ragguagliata alle giornate o all ore di lavoro effettivamente eseguite.

Non è da considerarsi saltuario il servizio prestat in via continuativa per mezza giornata che sarà con fermato con la metà della retribuzione normale.

Art. 5.

Per l'anzianità di servizio maturata a datare d 1° gennaio 1946 presso la stessa azienda o grupp aziendale — intendendosi per tale il complesso com merciale facente capo alla stessa azienda — il perso nale avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi au mento di merito e dall'età raggiunta, a cinque scatt triennali ognuno della misura del 4 % (quattro pe cento) della retribuzione minima contrattuale in vigor per la propria qualifica.

Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mes immediatamente successivo a quello a cui si compie triennio di anzianità.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli aumenti di anzianità già maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sulle retribuzioni minime contrattuali in atto alle singole scadenze mensili.

Dichiarazione a verbale

Il periodo trascorso presso l'azienda con la qualifica di apprendista non sarà considerato utile agli effetti della maturazione degli scatti.

Art. 6.

L'orario normale di lavoro è convenuto in otto ore giornaliere ed in quarantotto settimanali. Limitatamente al periodo delle operazioni stagionali di vendemmia — consentito comunque per un massimo di quaranta giorni — l'orario normale di lavoro sarà di 10 (dieci) ore giornaliere e 60 (sessanta) settimanali. In questo caso il personale avrà diritto al pagamento di ulteriori due ore giornaliere di normale retribuzione senza alcuna maggiorazione per compenso straordinario.

Art. 7.

Per i lavoratori stagionali vinicoli l'orario normale di lavoro è stabilito in 10 (dieci) giornaliere e di 60 (sessanta) settimanali.

Art. 8.

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria normale maggiorata del 20 % (venti per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga oraria normale maggiorata del 30 % (trenta per cento). Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte — intendendosi per tali quelle eseguite fra le ore 22 e le 6 del mattino — verranno retribuite con la paga oraria normale maggiorata del 50 % (cinquanta per cento).

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal rappresentante dell'azienda ed annotate in apposito registro.

I reclami del lavoratore per la mancata corresponsione del compenso per lavoro straordinario non avranno alcun valore se non saranno presentati entro i sei mesi successivi a quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento da parte della azienda.

Art. 9.

In caso di malattia accertata o di infortunio, l'azienda oltre alla conservazione del posto dovrà corrispondere gli assegni nella misura e per i periodi seguenti:

CATEGORIE *A B C*

fino a 5 anni di servizio compiuto:
- mesi 1 a retribuzione intera
- mesi 2 a metà retribuzione

da 5 a 10 anni di servizio compiuti:
- mesi 2 a retribuzione intera
- mesi 4 a metà retribuzione

oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- mesi 3 a retribuzione intera
- mesi 6 a metà retribuzione

CATEGORIE *D E*

fino a 5 anni di servizio compiuti:
- mesi 2 a metà retribuzione

da 5 a 10 anni di servizio compiuti:
- mesi 4 a metà retribuzione

oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- mesi 6 a metà retribuzione

Per intera retribuzione s'intende il complesso degli assegni goduti dal lavoratore nel semestre precedente l'interruzione del servizio.

Art. 10.

Il licenziamento e le dimissioni del lavoratore che abbia superato il periodo di prova, possono aver luogo in ogni momento nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:

fino a 5 anni di servizio compiuti:
- categoria *A* mesi 2
- categoria *B* mesi 1
- categoria *C* giorni 20
- categoria *D* giorni 15
- categoria *E* giorni 10

da 5 a 10 anni di servizio compiuti:
- categoria *A* mesi 3
- categoria *B* giorni 45
- categoria *C* giorni 30
- categoria *D* giorni 20
- categoria *E* giorni 12

oltre i 10 anni di servizio compiuti
- categoria *A* mesi 4
- categoria *B* mesi 2
- categoria *C* giorni 45
- categoria *D* giorni 20
- categoria *E* giorni 15

I termini di preavviso di cui sopra decorrono per i lavoratori categoria *A B C D* dalla fine o dalla metà di ciascun mese; per i lavoratori della categoria *E* dalla fine della settimana.

Art. 11.

Il lavoratore che abbia prestato almeno sei mesi di ininterrotto servizio, oltre il preavviso di cui all'articolo precedente, avrà diritto in caso di licenziamento da parte della azienda, sempre che non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità per ogni anno di servizio prestato, commisurata come segue:

CATEGORIE *A B C*

per gli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 1930: 15/30 della retribuzione mensile;

dall'1° gennaio al 31 dicembre 1939: 20/30 della retribuzione mensile;

dall'1° gennaio 1940 al 31 dicembre 1947: 25/30 della retribuzione mensile;

dall'1° gennaio 1948 in poi: 30/30 della retribuzione mensile:

CATEGORIE *D E*

per gli anni di servizio prestati fino al 31 dicembre 1947: 10/30 della retribuzione mensile;

dall'1° gennaio 1948 in poi: 15/30 della retribuzione mensile.

Art. 12.

In caso di dimissioni da parte del lavoratore, l'indennità di cui all'articolo precedente viene commisurata come segue:

fino a 10 anni di servizio compiuto: il 50 % della indennità di licenziamento stabilita dall'art. 11 del presente accordo;

da 10 a 15 anni di servizio compiuti: il 75 % della indennità di licenziamento stabilita all'art. 11 del presente accordo:

oltre i 15 anni di servizio compiuti: l'intera indennità di cui al citato art. 11

Art. 13.

I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie fissato nelle seguenti misure:

CATEGORIE *A B C*

dopo un anno di ininterrotto servizio e fino a due anni di servizio compiuti: giorni 12

da 3 a 6 anni di servizio compiuti: giorni 16

da 7 a 10 anni di servizio compiuti: giorni 20

da 11 a 20 anni di servizio compiuti: giorni 25

dal ventunesimo anno di servizio in poi: giorni 30

CATEGORIE *D E*

dopo un anno di ininterrotto servizio e fino a sette anni di servizio compiuti: giorni 12

da 8 a 15 anni di servizio compiuti: giorni 15

dal sedicesimo anno di servizio in poi: giorni 18

Art. 14.

Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:

1° gennaio — Capodanno;
6 gennaio — Epifania;
19 marzo — S. Giuseppe;
25 aprile — anniversario della Liberazione;
Lunedì dopo Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini.
1° maggio — Festa del Lavoro;
2 giugno — Festa della Repubblica;
29 giugno — SS. Pietro e Paolo;
15 agosto — Assunzione;
1° novembre — Ognissanti;
4 novembre — Festa dell'Unità Nazionale;
8 dicembre — Immacolata Concezione;
25 dicembre — S. Natale;
26 dicembre — S. Stefano;
Festa del S. Patrono.

Il dipendente chiamato a prestar servizio nei suddetti giorni sarà compensato ai sensi del precedente articolo 8.

Per il trattamento spettante ai lavoratori in occasione di festività nazionali e infrasettimanali si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente accordo — ed in quanto non contrastanti — si fa richiamo alle norme dettate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo o da consorzi da questa costituiti dal 2 marzo 1955.

Art. 16.

Il presente accordo avrà la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1957.

S'intenderà tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi ove non intervenga disdetta scritta da una delle parti contraenti concessa con preavviso di almeno un mese.

Nel caso di disdetta continuerà ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza e fino a quando non sia intervenuto un nuovo accordo che lo sostituisca.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 561.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro delle città di Milano e Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la città di Milano, il contratto collettivo 2 luglio 1957 per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra il Sindacato Lombardo Autotrasporti Sezione Autopubbliche dell'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Autoferrotranvieri C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Autonomo Tassisti U.I.L. - la Federazione Italiana Lavoratori Autotrasporti ed Ausiliari del Traffico C.I.S.L. -, al quale ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I. S.N.A.L. ;

Visti, per la città di Roma:

il contratto collettivo 26 agosto 1954, per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra la Sezione Industriale Autopubbliche dell'Unione degli Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Autoferrotranvieri C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Autisti Pubblici C.I.S.L. ; ed, in pari data, tra la Sezione Industriale Autopubbliche dell'Unione degli Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico C.I.S.N.A.L. ;

l'accordo collettivo 5 aprile 1957, per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra la Delegazione Industriali Esercenti Autovetture da Piazza con tassametro, con l'assistenza dell'Unione Industriali del Lazio, e il Sindacato Provinciale Tassisti C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Autisti Pubblici C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Tassisti Pubblici U.I.L. ; ed, in pari data, tra la medesima Associazione dei datori di lavoro e il Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, n. 1 della provincia di Roma, in data 16 gennaio 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro:

per la città di Milano, il contratto collettivo 2 luglio 1957;

per la città di Roma, il contratto collettivo 26 agosto 1954 e l'accordo collettivo 5 aprile 1957;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro delle città di Milano e Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 104. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO DELLA CITTÀ DI MILANO

Addì 2 luglio 1957 in Milano,

fra

il SINDACATO LOMBARDO AUTOTRASPORTI - Sezione Autopubbliche - dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA, via Torino, 61, Milano, rappresentato dal suo Presidente comm. *Guido Bazzoli* assistito dai signori: cav. *Felice Torriani*, *Mario Passera*, *Luigi Castelli*, *Leonardo Galimberti*, *Tullio Bezzi*, *Carlo Sicola* e dal Segretario del Sindacato dott. *Aldo Valle* e dal dottor *Giuseppe Boffano*;

il SINDACATO AUTOFERROTRANVIERI aderente alla C.G.I.L., rappresentato dai signori *Lodovico Cesati*, *Gilardi Egidio* e *Taini Mario*, assistiti dai signori: *Pietro Redaelli*, *Ventura Bruno* e *Bensi Luciano*;

il SINDACATO PROVINCIALE AUTONOMO TASSISTI (U.I.L.), rappresentato dal sig. *Monti Luigi*, assistito dai signori: *Gervasini Giordano* e *Zuppiroli Mario*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI AUTOTRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Gatti Luigi*;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, da valere per la città di Milano.

Art. 1.

ASSUNZIONE DOCUMENTI E VISITA MEDICA

L'assunzione viene effettuata dalla Ditta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

L'assunzione viene comunicata direttamente all'interessato con apposita lettera nella quale dovrà essere specificata la data di assunzione.

Il trattamento economico e la durata del periodo di prova sono previsti dagli artt. 21 e 2 del presente Contratto.

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

1) il libretto di lavoro;

2) la tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria;

3) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a 3 mesi;

4) lo stato di famiglia;

5) patente di 3° grado, bollettone comunale, licenza Questura;

6) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

All'atto dell'assunzione l'Azienda, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, può sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata non può superare i 12 giorni lavorativi.

Durante il periodo di prova la retribuzione è quella stabilita dall'art. 21 del presente Contratto.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle due parti senza preavviso nè indennità.

Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.

Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova.

Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti.

Superato il periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio, a tutti gli effetti del presente Contratto, con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione.

Art. 3.

ASSUNZIONE TEMPORANEA

Le Aziende possono assumere lavoratori per un periodo massimo di 2 mesi per sostituire personale assente per malattia, infortunio, ferie, congedi straordinari, richiamo alle armi, ecc.

Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e la indicazione del nominativo del lavoratore che viene sostituito.

Il lavoratore così assunto cesserà automaticamente il servizio al rientro del lavoratore che sostituisce.

Il lavoratore che venga trattenuto in servizio per qualsiasi ragione dopo il rientro del lavoratore che ha sostituito, si intenderà assunto a norma dell'art. 1 fin dal primo giorno nel quale ha prestato servizio.

Al personale assunto in conformità al primo comma competerà durante il periodo di lavoro il trattamento salariale previsto dall'art. 21; non avrà diritto invece a quanto previsto dal presente Contratto per preavviso e indennità di licenziamento.

Per quanto riguarda invece le ferie e gratifica natalizia le stesse verranno corrisposte a norma di quanto stabilito ai rispettivi articoli 10 e 19.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per la categoria è di nove ore effettive di lavoro giornaliero, oltre l'intervallo dei pasti determinato dalle esigenze di servizio.

L'orario di lavoro va conteggiato dall'entrata in garage del conducente al ritorno della macchina in garage stessa, comprese le eventuali ore di inoperosità, escluso il periodo del pasto. Sarà ammessa una tolleranza sull'orario di rientro di 15 minuti, sia per rientro anticipato che posticipato.

Ogni Azienda deve fissare un turno regolare di servizio, garantendo a ciascun autista 24 ore di riposo consecutivo per ogni settimana. Il conducente comandato per imprescindibili ragioni di servizio nel giorno in cui per turno ha diritto al riposo, godrà della giornata di riposo settimanale il giorno successivo; ove la giornata gli fosse ulteriormente differita godrà, per la giornata lavorativa coincidente col suo riposo, del trattamento previsto nell'art. 6, comma *e*).

Il conducente, al suo ritorno in garage, dovrà comunicare le eventuali contravvenzioni per qualsiasi ragione elevategli, nonchè tutti gli eventuali incidenti occorsi.

Dichiarazione a verbale

Fermo restando l'orario di lavoro, di cui all'art. 4, ci si dà reciproco atto che per esigenze di carattere tecnico, attualmente l'orario viene così distribuito:

9 ore di lavoro normale, oltre a un'ora per consumare il pasto, per i turni diurni;

8 ore di lavoro per il turno notturno.

L'orario di lavoro del turno notturno, attualmente di 8 ore, potrà essere modificato in qualsiasi momento senza che da ciò derivi alcun diritto ai dipendenti di ottenere riconoscimento di maggiorazione di paga o di straordinario, purchè il nuovo orario di lavoro non superi i limiti di cui al primo comma dell'art. 4.

Art. 5.

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro determinato da causa di forza maggiore come ad esempio sospensione di licenza, sinistri in garage, sequestri di macchina, guasto alle macchine, mancanza di carburante, ecc., si stabilisce:

per le ore perdute, ma passate a disposizione della Azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e la indennità di contingenza (scala mobile) con facoltà per la Azienda di adibire il lavoratore stesso ad altri lavori.

Qualora durante il servizio la macchina subisca dei guasti il conducente è tenuto a darne immediato avviso al datore di lavoro e, se il guasto non è a lui imputabile, ha diritto alla intera paga riferita alla giornata in cui è avvenuto il guasto; in tal caso l'Azienda ha facoltà di far continuare il servizio all'autista con altra macchina.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Qualora particolari esigenze del servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.

Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi semprechè il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.

E' considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'Azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 4.

Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

a) lavoro straordinario diurno feriale 25%

b) lavoro straordinario notturno feriale 50%

c) lavoro straordinario festivo diurno 55%

d) lavoro straordinario festivo notturno 60%

e) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga convenzionale di L. 1.720 aumentata dalla quota di contingenza maturata dal 1° maggio 1957

Art. 7

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate.

L'autista colpevole di assenza non giustificata, oltre a non aver diritto a percepire la paga relativa alle ore di assenza, è punito con la multa del 20% sull'importo delle ore di assenza.

Le giustificazioni per iscritto devono essere presentate al mattino successivo del primo giorno di assenza.

In casi di malattia il dipendente è obbligato a darne avviso non più tardi di 24 ore alla Ditta, la quale ha diritto di far constatare la malattia da un medico di propria fiducia, come pure ha diritto di far constatare da un medico di propria fiducia la guarigione.

La ripresa del lavoro dopo la malattia deve essere comunicata dal dipendente alla Ditta 24 ore prima.

Art. 8.

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda può accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.

Art. 9.

FESTIVITÀ

Per il trattamento da corrispondere ai lavoratori nelle festività nazionali ed infrasettimanali si fa riferimento alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ed alla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Lo stesso trattamento previsto dalle leggi richiamate, viene esteso alla festa di S. Ambrogio, Patrono di Milano.

Art. 10.

FERIE

Il lavoratore che ha l'anzianità di 12 mesi presso l'Azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a:

13 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;

16 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 5 a 11 anni;

20 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre gli 11 anni.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, l'operaio avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data facoltà all'Azienda di retribuire le festività anzidette, senza prolungamento del periodo di ferie.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti.

Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.

Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi.

Art. 11.

SERVIZIO MILITARE

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conserva per tutta la durata del servizio il diritto al suo posto ed il decorso dell'anzianità agli effetti della liquidazione. Esaurito il servizio l'operaio deve ripresentarsi in azienda nel termine di 15 giorni; tale termine potrà essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato motivo. In difetto viene considerato dimissionario.

La chiamata alle armi per obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, sono applicabili in tal caso le norme di legge al riguardo.

Art. 12.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha raggiunto presso l'Azienda un'anzianità di servizio di 6 mesi sarà concesso un congedo di 12 giorni retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di Previdenza Sociale.

Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.

Art. 13.

TRATTAMENTO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di malattia o di infortunio l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 7 mesi senza interruzione di anzianità.

Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della malattia o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro sarà risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennità previste dal presente contratto, per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 25.

Il datore di lavoro ha diritto di far controllare la malattia o l'infortunio da parte di un medico di sua fiducia.

Per il trattamento di malattia o di infortunio valgono le norme di carattere generale.

Art. 14.

PREAVVISO

In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento in tronco, ai lavoratori non in prova compete un preavviso da intimarsi per iscritto di

6 giorni lavorativi decorrenti da qualsiasi giorno.

I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni. E' in facoltà della Azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso.

Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha il diritto alla retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'Azienda avrà diritto di trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.

Art. 15.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al lavoratore licenziato non ai sensi dell'art. 25 sarà corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura seguente:

6 giorni per ogni anno di anzianità da 1 a 5 anni;

8 giorni per ogni anno di anzianità da 5 a 8 anni;

9 giorni per ogni anno di anzianità da 8 a 10 anni;

10 giorni per ogni anno di anzianità da 10 a 13 anni;

13 giorni per ogni anno di anzianità oltre i 13 anni.

Per i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità si stabilisce che la liquidazione della predetta anzianità deve essere comprensiva della paga e contingenza percepita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Agli effetti della liquidazione di tale indennità le frazioni di anno si computano in dodicesimi.

La frazione di mese superiore ai 20 giorni sarà considerata mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora l lavoratore non abbia maturato un anno di anzianità, gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di anzianità.

Art. 16.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte al lavoratore le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'articolo 15:

a) 100% nei seguenti casi:

1) uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età;

3) ai dimissionari per malattia o infortunio;

3) ai dimissionari che abbiano superato i 15 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda;

b) 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda;

c) 50% ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda:

d) 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 3 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda.

Art. 17.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 C. C.

Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifica natalizia o la frazione di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.

Art. 18.

CESSIONE - TRASFORMAZIONE - FALLIMENTO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della Azienda non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario, a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione in ogni ragione di credito e di diritto da parte della ditta cedente.

In caso di fallimento della Ditta, seguito da licenziamento del lavoratore, o in caso di cessione dell'Azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso e di anzianità stabilita nel presente Contratto come per il caso di licenziamento.

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

L'Azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica ragguagliata a 25 giorni lavorativi, comunque non inferiore a 200 ore di retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'Azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni deve essere considerata come mese intero.

L'Azienda corrisponderà la gratifica natalizia al lavoratore entro il 24 dicembre.

Art. 20.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La corresponsione della retribuzione, semprechè la prestazione non sia svolta per un periodo inferiore, verrà effettuata posticipatamente a settimana, quattordicina o quindicina, secondo le consuetudini aziendali.

Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento saranno concordate tra l'Azienda e la Commissione Interna.

Nel caso di liquidazione a quattordicina o a quindicina dovrà essere corrisposto al lavoratore che ne faccia richiesta un acconto al termine della prima settimana di ogni periodo di paga.

La consegna della paga al lavoratore deve essere accompagnata da un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga contenente le seguenti indicazioni:

1) denominazione dell'Azienda;

2) nome e cognome del lavoratore;

3) periodo di paga cui la retribuzione si riferisce;

4) elementi costitutivi delle trattenute;

5) elementi costitutivi del salario globale.

Il lavoratore ha diritto al reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella fissata sulla busta paga o prospetto, nonchè sulla qualità legale della moneta a condizioni che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento.

Tale diritto a reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori puramente contabili.

Nel caso in cui l'Azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore per oltre 15 giorni dalla maturazione della paga, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione, come se fosse licenziato, compresa l'indennità di preavviso.

Art. 21.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Con decorrenza dal 1° maggio 1957 il trattamento salariale degli autisti dipendenti da Ditte di autopubbliche (operai qualificati) sarà il seguente:

Paga giornaliera L. 1.325.

A detta paga giornaliera vanno aggiunte le quote di indennità di contingenza maturate successivamente al 12 giugno 1954, in relazione all'Accordo Interconfederale, e le quote di indennità di contingenza che venissero successivamente determinate.

Inoltre a detti lavoratori verrà corrisposto: all'autista che avrà raggiunto i km. 24 di servizio:

L. 5 per ogni km. di servizio a partire dal km. 17 compreso al km. 41 compreso;

L. 15 per ogni km. di servizio a partire dal km. 42 compreso al km. 52 compreso;

L. 20 per ogni km. di servizio a partire dal km. 52 compreso al km. 72 compreso;

L. 25 per ogni km. di servizio a partire dal km. 73 compreso in avanti.

Agli autisti addetti al turno notturno verrà corrisposto, a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno, la somma di L. 130 per ogni notte di effettivo lavoro, inoltre allo stesso competerà la somma di L. 25 per ogni corsa, ad iniziare dalla 5ª corsa compresa.

La paga convenzionale complessiva da corrispondere per la liquidazione delle ferie, indennità di licenziamento, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia e preavviso non lavorato, viene determinata in L. 1.720 giornaliere con decorrenza dal 1° maggio 1957 a detta paga convenzionale verrà aggiunto il punto di contingenza maturato col 1° maggio 1957 e successivamente le quote di contingenza che venissero a maturare.

Art. 22.

CORREDO

L'autista deve indossare la divisa che risulta composta dei seguenti capi:

berretto;

giacca;

pantaloni;

giubba di pelle o cappotto.

Detti capi di vestiario verranno pagati per il 60% dalla Ditta e per il 40% dal lavoratore.

Il periodo di durata di ciascun capo di vestiario è così stabilito:

berretto: 1 anno;

giacca e un paio di pantaloni: 2 anni;

sahariana e pantaloni estivi: 2 anni;

giubba di pelle: 5 anni.

Il valore di ciascun capo di vestiario viene stabilito alla data odierna in:

L. 1.000 per il berretto;

L. 19.500 per la giacca e due paia di pantaloni (uno invernale e uno estivo);

L. 19.500 per la giubba di pelle;

L. 6.500 per la giacca estiva (sahariana).

All'autista che in sostituzione della giubba di pelle desideri il cappotto, la Ditta fornirà tale indumento. La Ditta però non sarà tenuta a corrispondere al dipendente somma maggiore nè minore di quella che veniva ad essere a suo carico per l'acquisto della giubba di pelle; l'eventuale differenza quindi dovuta alla minore durata dell'indumento sarà a totale carico del lavoratore.

Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico verrà fatto in quote mensili che il datore di lavoro tratterrà sulla paga. Il numero delle quote corrisponderà alla metà dei mesi di durata di ciascun indumento.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente dovrà trattenere gli indumenti corrisposti dall'Azienda e versare le residue quote aziendali non maturate, oltre naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo debito per le quote a suo carico.

L'Azienda potrà rivalersi dell'importo delle quote, rimaste a suo credito sull'indennità di licenziamento e su ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

La scelta e l'acquisto degli indumenti di cui al primo comma saranno disposti d'accordo fra due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori.

Per gli autisti di nuova assunzione la Ditta potrà trattenere sei giorni di paga a cauzione degli indumenti forniti all'autista.

Art. 23.

RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA

L'autista è responsabile del materiale che riceve in consegna e risponde di smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti e di forza maggiore.

E' responsabile inoltre delle contravvenzioni dovute alla sua negligenza.

L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, salvo diversa pattuizione d'intesa fra le parti, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

L'autista ha l'obbligo della piccola manutenzione, intesa a conservare la macchina in buono stato di funzionamento e nella massima pulizia, ma non è tenuto al lavaggio dell'automobile.

L'autista prima di uscire dal garage, deve assicurarsi che la macchina sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi il lubrificante, che sia in piena efficienza l'impianto elettrico, che non presenti alcun difetto e che il tassametro sia carico. In caso che si riscontri delle imperfezioni o dei guasti deve informare la Ditta per gli opportuni provvedimenti. Tale comunicazione dovrà essere scritta dall'autista nella cedola di servizio.

In caso di avarie del tassametro o ai suoi accessori che si verifichino durante il servizio, il conducente deve darne immediatamente notizia all'Azienda.

Il conducente, al ritorno in garage, dovrà comunicare le eventuali contravvenzioni per qualsiasi ragione elevategli, nonchè tutti gli eventuali incidenti occorsigli.

Dichiarazione a verbale.

Qualora l'entità del danno addebitato dall'Azienda all'autista venisse da questi contestata, le organizzazioni stipulanti si riuniranno per esaminare la questione.

Art. 24.

RITIRO PATENTE

All'autista al quale per fatti avvenuti durante il servizio presso la Ditta e per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, venga ritirata dall'Autorità la patente per condurre autoveicoli, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna, ferie, gratifica natalizia.

Durante il periodo di ritiro della patente la Ditta potrà adibire l'autista ad altri lavori, ed in questo caso lo stesso percepirà il salario della categoria nella quale viene a prestare servizio nella Azienda.

Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i limiti suddetti oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'Azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 15.

Art. 25.

NORME DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

1) La multa, fino ad un massimo di 4 ore di paga giornaliera, compresa la contingenza, può essere inflitta al dipendente che:

a) ritardi l'inizio del lavoro, lo interrompa o lo abbandoni per un periodo di tempo non superiore alla mezz'ora, o ritardi il rientro in garage oltre i limiti di cui all'art. 4;

b) tenga un contegno inurbano o scorretto verso il pubblico ed i compagni di lavoro;

c) fumi durante la guida o introduca bevande alcooliche nella vettura;

d) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni e ritardi senza giustificato motivo il versamento dell'incasso giornaliero;

e) non proceda alla compilazione esatta in ogni sua parte della prescritta cedola;

f) commetta lieve mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, all'igiene, alla morale ed alla sicurezza del garage.

2) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni può essere inflitta al dipendente che:

a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo:

b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo del lavoro;

c) sia negligente nel servizio in modo da arrecare danni non gravi al materiale o alle persone;

d) non ottemperi diligentemente e scrupolosamente alle disposizioni sul funzionamento del tassametro;

e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio, purchè non si verifichino danni a persone o cose, nel qual caso sarà passibile di sanzioni di cui al comma successivo;

f) si presenti in servizio in stato di ubriachezza

g) già recidivo di mancanze già punite con la multa.

3) E' punito con il licenziamento immediato, senza diritto a preavviso nè indennità alcuna l'autista che:

a) richieda ai clienti a scopo di lucro personale compensi o premi superiori alle tariffe;

b) affidi la guida della macchina a persone non autorizzate dall'Azienda;

c) ometta di fare rapporto al rientro della macchina per incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze se ve ne è la possibilità, atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;

d) effettui corse con la bandiera alzata e con passeggeri a bordo senza segnare immediatamente in cedola l'importo della corsa:

e) durante il servizio sia in stato di ubriachezza;

f) commetta furti o danneggiamenti volontari al materiale;

g) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;

h) trattenga deliberatamente il denaro o frodi sugli incassi;

i) sia già stato punito due volte con la sospensione a norma del precedente comma e incorra nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione.

Art. 26.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Ad ogni dipendente verrà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa di L. 20 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Art. 27

VISITE DI CONTROLLO

Nel corso del rapporto di lavoro la Ditta potrà richiedere all'autista di sottoporsi a visita medica di controllo presso un Istituto medico di fiducia della Ditta per stabilire le sue attitudini alla guida.

Art. 28.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, nazionali, regionali, provinciali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attività presso l'Azienda ha diritto alla conservazione del posto per la durata della carica, con un massimo di anni 2.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, ad eccezione della decorrenza dell'anzianità ai soli fini della indennità di licenziamento.

Al lavoratore detenuto per cause di servizio e che venga successivamente assolto per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato spetta la riammissione in servizio con il decorso della anzianità ai soli fini della indennità di licenziamento.

Il personale assunto in sostituzione di quello che fruisce del trattamento di cui sopra si intende assunto con contratto a termine.

Art. 29.

COMMISSIONI INTERNE

Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.

Art. 30.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Cessato il rapporto di lavoro l'Azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato compreso il buonservito.

Art. 31.

NORME GENERALI

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 32.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente Contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive di miglior favore acquisite dai lavoratori.

Art. 33.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° maggio 1957 e avrà vigore sino al 31 dicembre 1959.

Esso è rinnovabile di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata R.R.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 26 AGOSTO 1954 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO DELLA CITTÀ DI ROMA

Addì 26 agosto 1954,

tra

la SEZIONE INDUSTRIALE AUTOPUBBLICHE, dell'Unione degli Industriali del Lazio, rappresentata dal suo Presidente sig. *Alfredo Fattori,* assistito dal sig. *Marini Norberto,* dott. *Bernardini Sergio,* rag. *Piccini Fausto* e *De Pasquale Vincenzo;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE AUTOFERROTRANVIERI aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal suo Segretario on.le *Rubeo Amedeo,* assistito dai sigg. *Soldini Nello, Ferrante Oreste, Maiani Mario* e *Di Felice Giacomo;*

il LIBERO SINDACATO AUTISTI PUBBLICI aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Leolini Enzo,* Reggente la Federazione Provinciale dei Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistito dai sigg. *Botti Alfredo* e *Romani Giuseppe* del Libero Sindacato Tassisti;

Addì 26 agosto 1954,

tra

la SEZIONE INDUSTRIALE AUTOPUBBLICHE, dell'Unione degli Industriali del Lazio, rappresentata dal suo Presidente, sig. *Alberto Fattori,* assistito dal sig. *Marini Norberto,* dott. *Bernardini Sergio,* rag. *Piccini Fausto* e *De Pasquale Vincenzo;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE TRASPORTI E AUSILIARI DEL TRAFFICO della CISNAL, rappresentata dal sig. *Tilli Marino;*

si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dipendente dalle Imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, da valere per la città di Roma.

Art. 1.

ASSUNZIONE, DOCUMENTI E VISITA MEDICA

L'assunzione viene effettuata dalla Ditta in conformità delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

L'assunzione viene comunicata direttamente all'interessato con apposita lettera nella quale dovrà essere specificata la data di assunzione.

La durata del periodo di prova e il trattamento economico sono previsti dagli articoli 2 e 20 del presente Contratto.

La Ditta terrà a disposizione del lavoratore copia del presente Contratto.

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

1) il libretto di lavoro;

2) la tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria;

3) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a 3 mesi;

4) lo stato di famiglia;

5) patente di 3° grado, patente comunale, licenza Questura;

6) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

All'atto dell'assunzione l'Azienda, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, può sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata non può superare i 10 giorni lavorativi.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, l'autista sarà ammesso a completare il periodo di prova stessa qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 20 giorni.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento per volontà di ciascuna delle due parti senza preavviso nè indennità.

Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato.

Durante il periodo di prova la retribuzione è quella stabilita dall'art. 20 del presente Contratto.

Non sono ammesse protrazioni nel periodo di prova.

Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti.

Superato il periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio, a tutti gli effetti del presente Contratto, con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione.

Art. 3.

ASSUNZIONE TEMPORANEA

Le Aziende possono assumere lavoratori per un periodo massimo di 2 mesi per sostituire personale assente per malattia, infortunio, ferie, congedi straordinari, richiamo alle armi, ecc.

Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto.

Il lavoratore così assunto cesserà automaticamente il servizio appena termineranno le cause dell'assunzione.

Il lavoratore che venga trattenuto in servizio, per qualsiasi ragione, oltre il termine di cui sopra, si intenderà assunto a norma dell'art. 1 fin dal primo giorno nel quale ha prestato servizio.

Al personale assunto come sopra competerà, durante il periodo di lavoro, il trattamento salariale previsto dall'art. 20; non avrà diritto invece a quanto previsto dal presente Contratto per ferie, gratifica natalizia, preavviso, indennità di licenziamento.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE

L'orario di lavoro per gli autisti è il seguente:

8 ore di servizio effettivo in piazza, per i turni diurni;

9 ore di servizio effettivo in piazza, per il turno notturno, oltre al tempo occorrente per le necessarie operazioni di inizio e cessazione del servizio.

A ciascun autista dovrà essere garantito un riposo settimanale di 24 ore consecutive. Il conducente comandato per imprescindibili ragioni di servizio nel giorno in cui per turno ha diritto al riposo, godrà della giornata di riposo settimanale il giorno successivo; ove la giornata di riposo gli fosse ulteriormente differita godrà, per la giornata lavorata coincidente col suo riposo, del trattamento previsto all'art. 6, lettera *d*).

Art. 5.

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO

Nessuna paga e nessun compenso sono dovuti in conseguenza di interruzioni di lavoro determinate da causa di forza maggiore, come ad esempio: sinistri in garage, sequestri di auto o sospensione di licenza da parte delle Autorità, mancanza di carburante, non imputabili al datore di lavoro.

Nel caso di interruzione di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (es.: sospensione di licenza, guasti normali, revisioni, sinistri, ecc.) l'autista ha diritto ad avere assicurata la paga convenzionale per il periodo massimo di giorni 7

In tale periodo è data facoltà all'Azienda di poter adibire il lavoratore anche ad altre mansioni compatibili con le sue attitudini e capacità.

Qualora durante il servizio la macchina subisca guasti, il conducente è tenuto a darne immediato avviso al datore di lavoro e, se il guasto non è a lui imputabile, avrà diritto alla paga convenzionale; in tal caso l'Azienda ha facoltà di trattenere il lavoratore in garage adibendolo a lavori confacenti alle sue possibilità.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Qualora particolari esigenze del servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.

Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, semprechè il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.

E' considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall'Azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all'art. 4.

Il lavoro straordinario deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione:

a) lavoro straordinario diurno feriale 25 %;

b) lavoro straordinario notturno feriale 50 %;

c) lavoro straordinario festivo diurno 60 %, festivo notturno 65 %;

d) lavoro ordinario compiuto nei giorni considerati festivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9, 50 %.

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sull'intera retribuzione (paga convenzionale).

Art. 7.

ASSENZE E RITARDI

L'autista è tenuto a presentarsi in garage in tempo utile per compiere le operazioni di approntamento dell'autopubblica per l'uscita in perfetto orario.

In ogni caso, trascorsa mezz'ora dall'inizio del turno senza che l'autista si sia presentato in servizio nè dato comunicazione della ragione del ritardo, verrà sostituito con altro lavoratore.

Quando il ritardo sia determinato da ragioni plausibili indipendenti dalla volontà dell'autista, la Ditta potrà ulteriormente ritardare l'uscita della macchina.

Se il ritardo non viene giustificato tempestivamente l'autista incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 24.

Nei casi dovuti a forza maggiore la giustificazione potrà essere fatta al mattino successivo.

Dopo tre giorni di assenza non giustificata il dipendente è considerato dimissionario.

In caso di malattia il dipendente è obbligato a darne avviso non più tardi di 24 ore alla Ditta, la quale ha diritto di far constatare la malattia da un medico di propria fiducia, come pure ha diritto di far constatare da un medico di propria fiducia la guarigione.

La ripresa del lavoro dopo la malattia deve essere comunicata dal dipendente alla Ditta 24 ore prima.

Art. 8.

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda concederà brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.

Art. 9.

FESTIVITÀ

Sono considerati festivi:

a) Tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;

b) Le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e le altre che venissero eventualmente stabilite in seguito in sostituzione o in aggiunta;

c) Le seguenti 13 festività infrasettimanali:

1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Francesca Romana;
4) S. Giuseppe (19 marzo);
5) Lunedì dell'Angelo;
6) Ascensione;
7) Corpus Domini;
8) SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
9) Assunzione (15 agosto);
10) Ognissanti (1° novembre);
11) Immacolata Concezione (8 dicembre);
12) S. Natale (25 dicembre);
13) 26 dicembre.

Nelle festività indicate nelle lettere *b*) e *c*) sarà corrisposta ai lavoratori la paga convenzionale.

In caso di prestazione di lavoro si farà luogo al trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 10.

FERIE

Il lavoratore che ha l'anzianità di 12 mesi presso l'Azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:

13 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;

15 giorni lavorativi per anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni;

18 giorni lavorativi per anzianità di servizio di oltre 10 anni.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, l'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso delle ferie stesse.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, l'operaio avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.

In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.

In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. E' però data facoltà all'Azienda di retribuire le festività anzidette, senza prolungamento del periodo feriale.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra le parti.

Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via anticipata.

Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, nè la sostituzione con compenso alcuno.

Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce, per sua volontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno nè al recupero negli anni successivi.

Art. 11

SERVIZIO MILITARE

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conserva, per tutta la durata del servizio, il diritto al suo posto ed il decorso della anzianità agli effetti della liquidazione.

Esaurito il servizio l'operaio deve ripresentarsi in Azienda nel termine di 15 giorni; tale termine potrà essere prorogato fino al massimo di un mese nel caso di comprovato motivo. In difetto viene considerato dimissionario.

La chiamata alle armi per obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro: sono applicabili in tal caso le norme di legge al riguardo.

Art. 12.

CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha raggiunto presso l'Azienda un'anzianità di servizio di sei mesi sarà concesso un congedo di 12 giorni retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di Previdenza Sociale.

Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.

Art. 13.

TRATTAMENTO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di malattia o di infortunio l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 7 mesi senza interruzione di anzianità.

Per la conservazione del posto ai T.B.C. si fa richiamo alle norme di legge vigenti.

Trascorso tale periodo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per la persistenza della malattia o delle sue conseguenze il rapporto di lavoro sarà risolto in pieno diritto con la liquidazione delle indennità previste dal presente Contratto, per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 24

Qualora il lavoratore fosse in condizioni di riprendere servizio dopo i 7 mesi di assenza, avrà la precedenza nel caso di nuove assunzioni da parte dell'Azienda.

Il datore di lavoro ha diritto di far controllare la malattia o l'infortunio da parte di un medico di sua fiducia.

Per il trattamento di malattia o di infortunio valgono le norme di carattere generale.

Art. 14.

PREAVVISO

In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento in tronco, ai lavoratori non in prova compete un preavviso di:

8 giorni lavorativi decorrenti da qualsiasi giorno.

I termini di preavviso dovranno essere osservati anche dal lavoratore anche in caso di dimissioni. E' in facoltà dell'Azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso.

Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'Azienda avrà diritto di trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.

Art. 15.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al lavoratore licenziato non ai sensi dell'art. 24 sarà corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura seguente:

6 giorni per ogni anno di anzianità da 1 a 5 anni;

8 giorni per ogni anno di anzianità da oltre 5 a 10 anni;

10 giorni per ogni anno di anzianità da oltre 10 ai 14 anni;

14 giorni per ogni anno di anzianità oltre i 14 anni.

L'indennità di licenziamento verrà conteggiata distintamente per i periodi suddetti.

Agli effetti della liquidazione di tale indennità, le frazioni di anno si computano in dodicesimi.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora l'operaio non abbia maturato un anno di anzianità, gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di anzianità.

Le sospensioni di lavoro dovute a qualsiasi causa non interrompono l'anzianità.

L'indennità di licenziamento, come l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, si computano sulla base della paga convenzionale in atto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 16.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte al lavoratore le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all'articolo 15:

a) 100 % nei seguenti casi:
1) uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età;
2) ai dimissionari per malattia o infortunio;
3) ai dimissionari che abbiano superato i 15 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda;

b) 75 % ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda;

c) 50 % ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda;

d) 25 % ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa Azienda.

Art. 17.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'art. 2122 Codice civile.

Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifica natalizia o la frazione di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.

Art. 18.

CESSIONE - TRASFORMAZIONE - FALLIMENTO E CESSAZIONE DELLA AZIENDA

La cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'Azienda non risolve il rapporto di lavoro.

Il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che per tali diritti non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte della ditta cedente ma il personale avrà diritto alla conservazione del posto.

In caso di fallimento della Ditta, seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'Azienda, il lavoratore avrà diritto alla indennità di preavviso e di anzianità stabilita nel presente Contratto come per il caso di licenziamento.

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

L'Azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, al lavoratore considerato in servizio, una gratifica ragguagliata a 25 giorni lavorativi, comunque non inferiore a 200 ore di retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'Azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

L'Azienda corrisponderà la gratifica natalizia al lavoratore entro il 23 dicembre.

Art. 20.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento salariale giornaliero degli autisti pubblici da piazza è così determinato:

Paga base giornaliera: L. 945 fino ad un incasso di L. 2.000 e inoltre il 30 % sull'incasso eccedente tale cifra.

Paga convenzionale (da corrispondere per la liquidazione delle ferie, indennità di licenziamento, festività nazionali e infrasettimanali, preavviso non lavorato, gratifica natalizia, lavoro straordinario, ecc): L. 1.300.

La corresponsione della retribuzione avrà luogo giornalmente al termine del servizio.

Le eventuali variazioni di retribuzione secondo la scala mobile, in più o in meno, fermo restando l'incasso limite di L. 2.000, si applicheranno sia sulla paga convenzionale che sulla paga base, modificando però corrispondentemente la cifra dell'incasso minimo.

Nello stesso modo si opererà nel caso che intervenissero accordi rivalutabili o riduttivi di carattere nazionale.

Art. 21.

CORREDO

All'autista verranno forniti due spolverini ogni tre anni da indossare in servizio nei mesi che verranno prescritti dall'Autorità comunale.

La spesa per la fornitura degli spolverini è a carico della Ditta.

L'autista che cessa servizio nei mesi in cui è d'obbligo indossare lo spolverino è tenuto a riconsegnarlo alla Ditta.

All'autista verranno inoltre forniti, alla scadenza degli indumenti attuali, un berretto ogni due anni e un cappotto ogni quattro anni; la spesa relativa sarà ripartita in parti uguali fra la Ditta ed il lavoratore.

Art. 22.

RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA

L'autista è responsabile del materiale che riceve in consegna e risponde di smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti e di forza maggiore.

E' responsabile, inoltre, delle contravvenzioni dovute alla sua negligenza.

L'autista riceverà la macchina in perfetta efficienza ed ha l'obbligo della piccola manutenzione, intesa a conservare la macchina in buono stato di funzionamento e di pulizia, ma non è tenuto al lavaggio dell'automobile.

L'autista, prima di uscire dal garage, deve assicurarsi che la macchina sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi di lubrificante, che sia in piena efficienza l'impianto elettrico, che non presenti alcun difetto e che il tassametro sia carico. In caso che riscontri delle imperfezioni o dei guasti deve informare la Ditta per gli opportuni provvedimenti.

In caso di avarie al tassametro o ai suoi accessori che si verifichino durante il servizio il conducente deve darne immediatamente notizia alla Azienda.

Il conducente, al suo ritorno in garage, dovrà comunicare le eventuali contravvenzioni per qualsiasi ragione elevategli, nonchè tutti gli eventuali incidenti occorsigli, fornendo tutte le indicazioni e testimonianze raccolte atte a suffragare ogni azione di difesa da parte della Ditta.

Art. 23.

RITIRO PATENTE

All'autista al quale per fatti avvenuti durante il servizio presso la Ditta o per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, venga ritirata dall'Autorità la patente per condurre autoveicoli, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi senza percepire retribuzione alcuna, nè decorrenza di anzianità, ferie, gratifica natalizia.

Qualora l'autista rientrasse in possesso della patente di guida dopo il suddetto periodo di nove mesi e venisse esclusa la sua responsabilità nei fatti che abbiano dato luogo al ritiro della patente stessa, avrà la precedenza rispetto agli altri autisti nel caso la Ditta dovesse procedere ad assunzione di nuovo personale.

Durante il periodo di ritiro della patente la Ditta potrà adibire l'autista ad altri lavori, ed in questo caso lo stesso percepirà il salario della categoria nella quale viene a prestare servizio nell'Azienda.

Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i limiti suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro di cui l'Azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 15.

Art. 24.

NORME DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

1) La multa, fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, compresa la contingenza, può essere inflitta al dipendente che:

a) ritardi l'inizio del lavoro, lo interrompa o lo abbandoni per un periodo di tempo non superiore alla mezz'ora;

b) tenga un contegno inurbano o scorretto verso il pubblico e i compagni di lavoro;

c) fumi durante la guida con passeggeri a bordo;

d) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni e ritardi senza giustificato motivo il versamento dell'incasso giornaliero;

e) commetta lieve mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, all'igiene, alla morale ed alla sicurezza del garage.

2) La sospensione fino al massimo di tre giorni può essere inflitta al dipendente che:

a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;

b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo del lavoro;

c) sia negligente nel servizio in modo da arrecare danni non gravi al materiale o alle persone;

d) non ottemperi diligentemente e scrupolosamente alle disposizioni sul funzionamento del tassametro;

e) effettui il noleggio con bandiera alzata e con passeggeri a bordo anche con una sola persona a fianco dell'autista;

f) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio, purchè non si verifichino danni a persone o cose, nel qual caso sarà passibile di sanzioni di cui al comma successivo;

g) si presenti in servizio in istato di ubriachezza;

h) sia recidivo di mancanze già punite con multa.

3) E' punito con il licenziamento immediato, senza diritto a preavviso nè indennità alcuna l'autista che:

a) affidi la guida alla macchina a persone non autorizzate dall'Azienda;

b) richieda ai clienti a scopo di lucro personale compensi o premi superiori alle tariffe.

Nel caso che l'autista venga, per tale motivo, punito dalle Autorità Comunali la Ditta, per la prima volta, non prenderà altri provvedimenti disciplinari.

Nel caso di una seconda punizione da parte delle Autorità Comunali la Ditta potrà infliggere una sospensione dal lavoro in aggiunta a quella delle predette Autorità.

Per le ulteriori recidive si potrà far luogo al licenziamento in tronco;

c) ometta di fare rapporto al rientro della macchina per incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze, se ve ne è la possibilità, atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;

d) sia recidivo nell'effettuare il noleggio con la bandiera alzata e con passeggeri a bordo anche con una sola persona a fianco dell'autista;

e) durante il servizio sia in stato di palese ubriachezza:

f) commetta furti o danneggiamenti volontari al materiale;

g) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;

h) trattenga deliberatamente il denaro o frodi sugli incassi;

i) sia recidivo entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 25.

VISITA DI CONTROLLO

Nel corso del rapporto di lavoro la Ditta può richiedere all'autista di sottoporsi a visita medica di controllo presso un Istituto medico di fiducia della Ditta per stabilire le sue attitudini alla guida.

Art. 26.

CONSERVAZIONE DEL POSTO

Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, nazionali, regionali, provinciali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attività presso l'Azienda, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della carica, con un massimo di anni 2.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti ad eccezione della decorrenza dell'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento.

Art. 27.

COMMISSIONI INTERNE

Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti confederazioni in materia.

Art. 28.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Cessato il rapporto di lavoro l'Azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, compreso il certificato di servizio prestato.

Art. 29.

NORME GENERALI

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 30.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive di miglior favore acquisite dai lavoratori.

Art. 31.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto decorre dal 1° settembre 1954 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 1956.

Esso è rinnovabile di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 APRILE 1957 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO DELLA CITTÀ DI ROMA

Addì 5 aprile 1957, in Roma.

tra

la DELEGAZIONE INDUSTRIALI ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO, rappresentata dal Presidente sig *Alfredo Fattori* e dai sigg. *Sergio Bernardini*, comm. *Norberto Marini*, rag. *Fausto Piccini*, con la assistenza del dott. *Mario Giovene* della Unione Industriali del Lazio;

e

il SINDACATO PROVINCIALE TASSISTI aderenti alla C.G.I.L., rappresentato dai sigg. *Oreste Ferrante*, *Mario Maiani* e *Giacomo Di Felice*;

il LIBERO SINDACATO AUTISTI PUBBLICI aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai sigg. *Giuseppe Romani*, *Umberto Cenni* e *Francesco Frezzotti*;

il SINDACATO PROVINCIALE TASSISTI PUBBLICI aderente alla U.I.L., rappresentato dai sigg. *Giocondo Luciani* ed *Edoardo Zucconi*, assistiti dai sigg. *Agostino Micheli* e *Bruno Castelli*;

Addì 5 aprile 1957, in Roma.

tra

la DELEGAZIONE INDUSTRIALI ESERCENTI AUTOVETTURE DA PIAZZA CON TASSAMETRO, rappresentata dal Presidente sig. *Alfredo Fattori* e dai sigg. dott. *Sergio Bernardini*, comm. *Norberto Marini*, rag. *Fausto Piccini*, con la assistenza del dott. *Mario Giovene* della Unione Industriali del Lazio;

e

il SINDACATO PROVINCIALE TRASPORTI E AUSILIARI DEL TRAFFICO della C.I.S.N.A.L., rappresentata dal signor *Tilli Marino*;

si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 26 agosto 1954 al cui testo vengono apportate, a valere dall'1 aprile 1957, le seguenti modifiche:

Art. 8.

PERMESSI

Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda concederà brevi permessi, sempre che ne sussistano giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Art. 10.

FERIE
(primo capoverso)

Il lavoratore che ha l'anzianità di 12 mesi presso l'Azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie pari a:

13 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

15 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 6 a 10 anni compiuti;

18 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti.

Art. 20.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento salariale giornaliero degli autisti pubblici da piazza è così determinato:

Paga base giornaliera: L. 1.050 fino ad un incasso di L. 2.350 oltre al 30 % sull'incasso eccedente tale cifra.

Paga convenzionale giornaliera ai fini contrattuali: (ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, indennità sostitutiva di preavviso) L. 1.500.

Paga convenzionale giornaliera ai fini contributivi: considerata la difficoltà allo stato esistente per la determinazione del salario di fatto pertinente all'autista, viene ragguagliato, ai fini mutualistici e previdenziali, un salario medio convenzionale dell'importo di L. 1.600 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza il conguaglio verrà effettuato al termine di ogni anno e troverà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Art. 21.

CORREDO
(ultimo capoverso)

All'autista verranno inoltre forniti, un berretto ogni due anni ed un cappotto ogni tre anni; la spesa relativa sarà ripartita in parti eguali fra la Ditta e il lavoratore.

Art. 31.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, rinnovato, decorre dal 1° aprile 1957 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 1958.

Esso è rinnovabile di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 562.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese conciarie della provincia di Vicenza, del comune di S. Croce sull'Arno e della frazione di Ponte a Egola del comune di S. Miniato (provincia di Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 12 marzo 1959 per gli addetti all'industria conciaria;

Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 18 marzo 1958, e relativa tabella, per la regolamentazione dell'apprendistato dell'industria conciaria, stipulato tra l'Associazione Industriale Sindacato Provinciale della Concia e l'Unione Sindacale Provinciale CISL Sindacato Provinciale Chimici ed Affini;

Visto, per il comune di S. Croce sull'Arno e la frazione Ponte a Egola del comune di S. Miniato, l'accordo collettivo 8 marzo 1949, e relativa tabella, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria conciaria, stipulato tra l'Unione Provinciale Industriale e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 18 marzo 1958 per la provincia di Vicenza, 8 marzo 1949 per il comune di S. Croce sull'Arno e per la frazione di Ponte a Egola del comune di S. Miniato, provincia di Pisa, relativi alla disciplina dell'apprendistato nelle industrie conciarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese conciarie della provincia di Vicenza, del comune di S. Croce sull'Arno e della frazione di Ponte a Egola del comune di San Miniato, provincia di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 102. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 18 MARZO 1958 PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO DELL'INDUSTRIA CONCIARIA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Addì 18 marzo 1958, in Vicenza,

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELLA CONCIA, nella persona del suo presidente avv. *Guglielmo Cappelletti,* con l'assistenza del dott. *Bruno Scaroni* e del ragioniere *Camillo Bertollo* dell'Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, da una parte

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., SINDACATO PROVINCIALE CHIMICI ED AFFINI, rappresentato dal segretario sig. *Giovanni Marcon,* assistito dal sig. *Nicola Parrozzani* dell'Unione Sindacale Provinciale, dall'altra;

rilevata l'assoluta necessità di regolamentare la materia dell'apprendistato dell'industria conciaria;

premesso anche che l'entrata in vigore della legge per l'apprendistato e relativo regolamento hanno reso indifferibile la regolamentazione della materia,

le parti convengono:

1) L'apprendistato avrà la durata di cui alla presente tabella:

	Durata apprendistato
1° GRUPPO	
Apprendisti dai 14 ai 15 anni	anni 4
2° GRUPPO	
Apprendisti dai 15 ai 16 anni	» 4
3° GRUPPO	
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	» 3½
4° GRUPPO	
Apprendisti dai 18 ai 19 anni	» 3
5° GRUPPO	
Apprendisti dai 19 ai 20 anni	» 2½

2) Il periodo di prova per ogni apprendista è stabilito in mesi uno.

3) Le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in percentuali da computarsi sulla retribuzione dell'operaio qualificato e della donna di 2ª categoria, secondo la tabella allegata per ognuno dei gruppi di età. Per retribuzione s'intende la paga conglobata e l'indennità di contingenza alla quale passerà l'apprendista al termine dell'apprendistato.

4) Su richiesta dell'Organizzazione dei lavoratori, allo scopo di garantire che l'apprendistato raggiunga i fini assegnatigli dalla legge, e gli apprendisti possano avere una effettiva preparazione nell'ambito delle aziende, le parti convengono che il numero degli apprendisti non potrà superare in nessun caso il numero degli operai in forza.

5) Il presente accordo ha decorrenza, per quanto concerne la durata prevista al punto 1), dal 1° marzo 1955, data d'entrata in vigore della legge sull'apprendistato.

6) Le tabelle allegate relative al computo della retribuzione hanno decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 18 marzo 1958.

7) Il presente Accordo si intende automaticamente decaduto a fronte di accordi che regoleranno la materia dell'apprendistato a carattere nazionale, ai quali le parti dovranno attenersi.

8) Le parti contraenti si adopereranno affinchè tutte le aziende conciarie siano poste nella condizione idonea per la migliore e più concreta applicazione del presente accordo.

9) Il presente Accordo sostituisce ogni e qualsiasi regolamentazione precedentemente in atto per gli apprendisti dell'industria conciaria.

10) Il presente Accordo avrà la stessa durata del Contratto nazionale di lavoro in corso di rinnovazione.

TABELLA
(*art. 3 accordo collettivo 18 marzo 1958*)

	Età 14-15	Età 15-16	Età 16-18	Età 18-19	Età 19-20
	per cento				
1° semestre	30	35	40	45	50
2° »	35	40	45	50	55
3° »	40	45	50	60	65
4° »	45	50	60	70	80
5° »	55	60	70	80	90
6° »	65	70	80	90	—
7° »	75	80	90	—	—
8° »	85	90	—	—	—

Visti l'accordo collettivo e la tabella che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 MARZO 1949 PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NELLA INDUSTRIA CONCIARIA DI S. CROCE SULL'ARNO E DELLA FRAZIONE DI PONTE A EGOLA DEL COMUNE DI S. MINIATO (PROVINCIA DI PISA)

Il giorno 8 marzo 1949 presso la Unione Industriale Pisana, si sono riuniti i sottoelencati signori:

rag. *Enrico Ciaranfi*, Presidente della UNIONE INDUSTRIALE PISANA, assistito dai sigg. *Giuseppe Gabrielli* e *Valori Michele*,

e

sig. *Luigi Puccini* in rappresentanza della CAMERA DEL LAVORO di S. Croce sull'Arno ed il sig. *Vanni Giovanni* della Commissione Giovanile della Camera Confederale del Lavoro di Pisa, per la discussione del progetto di accordo per la disciplina dell'apprendistato nelle Industrie conciarie di S. Croce e di Ponte a Egola.

Al termine delle discussioni si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

E' considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda conciaria in età fra i 14 e i 18 anni compiuti allo scopo di acquistare la capacità necessaria a divenire operaio qualificato o specializzato.

Art. 2.

La durata dell'apprendistato sarà ridotta alla metà per i licenziati dalla Scuola Chimico Conciaria di Santa Croce e di sei mesi per i licenziati da una scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 3.

Il servizio prestato presso altre aziende sarà computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato semprechè l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai due anni.

Art. 4.

Nel libretto di lavoro e nell'attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestato e gli scatti di paga conseguiti.

Art. 5.

Nel caso in cui l'apprendista venga adibito ad altre mansioni il precedente periodo di apprendistato nelle mansioni di provenienza sarà totalmente computato agli effetti del passaggio alla categoria operaia e per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio di categoria avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione.

Art. 6.

L'apprendista che abbia compiuto il 16° anno di età e superato la metà del periodo dell'apprendistato può richiedere di essere ammesso alla prova intesa ad accertare la sua capacità professionale quale operaio.

Il primo esame verrà effettuato in sede aziendale dal datore di lavoro e la Commissione Interna.

In caso di riconoscimento dell'esito favorevole della prova l'apprendista verrà considerato operaio a tutti gli effetti.

Art. 7.

La durata massima dell'apprendistato resta così fissata:

UOMINI		
fra 14 e 15 anni compiuti	anni	3
fra 16 e 17 anni compiuti	»	2
18 anni compiuti	»	1
DONNE		
fra 14 e 15 anni compiuti	anni	2
fra 16 e 17 anni compiuti	»	1
fra 17 e 18 anni compiuti . .	»	1

Art. 8.

Retribuzioni. Per quanto concerne la misura delle retribuzioni vedere la tabella allegata.

Art. 9.

Decorsi due mesi dalla assunzione l'azienda potrà licenziare l'apprendista soltanto per i motivi previsti dai vigenti accordi sindacali del settore chimico.

Art. 10.

Le aziende nella richiesta all'Ufficio di Collocamento per la assunzione al lavoro degli apprendisti dovranno specificare per quale reparto o lavorazione intendono assumerli.

Art. 11.

L'apprendista durante l'orario normale di azienda dovrà essere impiegato per due ore al giorno, una al mattino e una al pomeriggio al banco, al cavalletto o alle macchine per acquistare capacità necessaria a conseguire la qualifica o la specializzazione.

Art. 12.

Le parti si dànno atto che rientra fra i compiti della Commissione Interna quello di curare l'esatta applicazione del presente contratto.

Art. 13.

Restano ferme le condizioni economiche di miglior favore delle quali godono attualmente gli apprendisti già in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 14.

E' costituita una Commissione paritetica formata da un rappresentante degli Industriali, uno dei Lavoratori, e presieduta dal Direttore della Scuola Conciaria di S. Croce con i seguenti compiti tendenti ad accertare la idoneità fisica e professionale mediante i più ampi mezzi di prova:

a) esame dei casi controversi, dei quali all'art. 6;

b) esame nei quali l'apprendista, ultimato il periodo di apprendistato, non sarà dall'azienda, ritenuto idoneo al conseguimento della qualifica o specializzazione.

Il riferimento della questione alla Commissione deve essere effettuato dalla azienda entro il termine tassativo di un mese.

Ai soli effetti del presente comma la Commissione potrà prolungare il periodo di apprendistato anche oltre i limiti previsti dal presente accordo.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono le norme degli accordi sindacali vigenti nel settore conciario.

Art. 16.

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 15 marzo 1949 ed ha la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto due mesi prima della scadenza da una delle parti.

Tabella delle retribuzioni

età	durata appr.	Paga iniz. %	Paga iniz.	1° scat. %	1° scat. in L.	2° scat. %	2° scat. in L.
14	3	35%	470	40%	537	50%	672
15	3	35%	470	40%	537	55%	741
16	2	40%	537	55%	741	70%	940
17	2	45%	605	60%	806	75%	1.008
18	1	50%	672	80%	1.074	98%	1.328

3° scat. %	3° scat. in L.	4° scat. %	4° scat. in L.	5° scat. %	5° scat. in L.	6° scat. %	6° scat in L.
60%	806	70%	950	80%	1.074	90%	1.208
70%	950	80%	1.074	90%	1.208	98%	1.328
85%	1.142	98%	1.328				
85%	1.142	98%	1.328				

Per le donne valgono le stesse percentuali riportate alla effettiva paga dell'operaia qualificata.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 563.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti barbieri, parrucchieri per signora e misti, della provincia di Firenze, e dei lavoranti barbieri e parrucchieri della città di Pistoia, del mandamento di Prato e del comune di Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Firenze:

— l'accordo collettivo 5 settembre 1947, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del lavoro Sindacato Lavoranti Parrucchieri per Signora;

— l'accordo collettivo 7 luglio 1948, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra la Categoria Parrucchieri da Uomo e Misti e la Camera Confederale del lavoro Sindacato Lavoranti Parrucchieri:

— l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1948, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro Sindacato Lavoranti Barbieri;

— l'accordo collettivo 6 febbraio 1950, e relative tabelle, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Autonomo Fiorentino e la Camera Confederale del lavoro Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri -, la Federazione Italiana del lavoro, l'Unione Sindacati Liberi;

— l'accordo collettivo 17 luglio 1950, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra il Consiglio Direttivo della Categoria Barbieri, l'Artigianato Autonomo Fiorentino e il Sindacato Lavoranti Parrucchieri, il Sindacato C.I.S.L.;

— l'accordo collettivo 20 aprile 1951, per i lavoranti parrucchieri per uomo, signora e misti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Fiorentino Unione Autonoma Provinciale e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo C.G.I.L., la Confederazione Italiana Sindacati Liberi;

— l'accordo collettivo 21 dicembre 1951, per i lavoranti barbieri e misti;

— l'accordo collettivo 22 novembre 1955, per i lavoranti barbieri parrucchieri per uomo e misti:

— l'accordo collettivo 9 luglio 1956, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti;

tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Fiorentino Unione Autonoma Provinciale e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

— l'accordo collettivo 5 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, l'Artigianato Fiorentino Unione Autonoma Provinciale e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, le Unioni Sindacali Provinciali della C.I.S.L. e della U.I.L.;

Visti, per la città di Firenze e frazioni staccate:

— l'accordo collettivo 30 ottobre 1947, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del lavoro Sindacato Lavoranti Parrucchieri:

— l'accordo collettivo 10 novembre 1947, per i lavoranti parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 30 ottobre 1947;

Visto, per la città di Pistoia, l'accordo collettivo 18 settembre 1951, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra il Sindacato Provinciale Artigiano dei Barbieri e Parrucchieri e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Visto, per il mandamento di Prato, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Artigianato Pratese e i Sindacati Barbieri e Parrucchieri della C.G.I.L. e della C.I.S.L.;

Visti, per il comune di Carrara:

— il contratto collettivo integrativo 26 maggio 1952, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani Sezione Barbieri e Parrucchieri e la Camera Confederale del Lavoro Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri;

— l'accordo collettivo 25 marzo 1956, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per signora, stipulato tra la Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, nn. 5 e 6 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 1 della provincia di Pistoia, in data 18 giugno 1960,

n. 5 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, del contratto e degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto e gli accordi collettivi sottoelencati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria:

— per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 5 settembre 1947, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 7 luglio 1948, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1948, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 6 febbraio 1950, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora, l'accordo collettivo 17 luglio 1950, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 20 aprile 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo, signora e misti, l'accordo collettivo 21 dicembre 1951, relativo ai lavoranti barbieri e misti, l'accordo collettivo 22 novembre 1955, relativo ai lavoranti barbieri parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 9 luglio 1956, relativo ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo 5 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri per uomo e misti:

— per la città di Firenze e frazioni staccate, l'accordo collettivo 30 ottobre 1947, l'accordo collettivo 10 novembre 1947, relativi ai lavoranti parrucchieri per uomo e misti;

— per la città di Pistoia, l'accordo collettivo 18 settembre 1951, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri;

— per il mandamento di Prato, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri;

— per il comune di Carrara il contratto collettivo integrativo 26 maggio 1952, l'accordo collettivo 25 marzo 1956, relativi ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri, parrucchieri per signora e misti della provincia di Firenze e di tutti i lavoranti barbieri e parrucchieri della città di Pistoia, del Mandamento di Prato, del comune di Carrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 101. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 5 SETTEMBRE 1947 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 5 settembre 1947, in Firenze,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata per delega del suo Presidente sig. *Gino Varlecchi*, dal sig. *Osvaldo Cresci*, consigliere sindacale, e dai signori *Silvi Giuseppe*, Presidente della Categoria parrucchieri da signora, *Pinzauti Amerigo*, *Giusti Amedeo*, *Facchini Egidio*, *Corsellini Renzo*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA, rappresentata dai signori: *Martelli Ugo*, Segretario di categoria, *Villani Costante* e *Tendi Mario*,

è stato raggiunto il seguente accordo salariale:

1) Che le paghe globali attualmente in atto per i dipendenti della Categoria Parrucchieri da Signora saranno maggiorate del 48 %.

Pertanto, i minimi di paga base settimanali conglobali risultano i seguenti, con decorrenza dall'8 settembre 1947:

TABELLA DI PAGA SETTIMANALE

Categorie	Paga globale al 7-9-1947	Aumento del 48%	Paga globale all'8-9-1947
UOMINI:			
Lavorante specializzato	2.306,55	1.107,14	3.413,69
» 1ª categoria	2.241,45	1.075,89	3.327,34
» 2ª categoria	2.174,46	1.043,74	3.218,20
» 3ª categoria	2.069,59	993,40	3 062,99
DONNE:			
Lavorante specializzata C. F.	2.008,63	964,14	2.972,77
» specializz. non C. F.	1.886,98	905,75	2.792,73
» 1ª categ. C. F.	1.903,81	913,82	2.817,63
» 1ª categ. non F. C.	1.781,61	855,17	2.636,78
» 2ª categ. C. F.	1.840,87	883,61	2.724,48
» 2ª categ. non C. F.	1.719,67	825,44	2.545,11
Lavorante 3ª categ. C. F.	1.756,94	843 —	2.600,27
» 3ª categ. non C. F.	1.635,74	785,15	2.420,89
Manicure C. F.	1.725,56	828,26	2.555,82
» non C. F.	1.604,36	770,09	2.374,45
Pedicure C. F.	1.725,56	828,26	2.553,82
» non C. F.	1.604,36	770,09	2.374,45
Manicure e pedicure C. F.	1.777,92	853,40	2.631,32
» » » non C. F.	1.656,72	795,22	2.451,94
Massaggiatrice facciale C. F.	1.777,92	853,40	2.631,32
» » non C. F	1.656,72	795,22	2.451,94
Massaggiatrice e manicure C.F.	1.798,91	863,47	2.662,38
» » » non C. F.	1.677,71	805,30	2.483,01
Massaggiatrice Manicure e pedicure C. F.	1.819,89	873,54	2.693,43
Massaggiatrice Manicure e pedicure non C. F.	1.698,69	815,37	2.514,06

APPRENDISTI UOMINI E DONNE INFERIORI AI 18 ANNI

Categorie	Paga globale al 7-9-1947	Aumento del 48%	Paga globale all'8-9-1947
UOMINI:			
17-18 ultimo quarto apprendist.	1.538,40	738,43	2.276,83
16-17 terzo quarto apprendist.	1.210,70	581,13	1.791,85
15-16 secondo quarto apprendist.	953,10	457,48	1.410,60
DONNE:			
17-18 ultimo quarto apprendist.	1.456,46	698,62	2.154,10
16-17 terzo quarto apprendist.	1.168,74	561 —	1.729,75
15-16 secondo quarto apprendist.	932 —	447,35	1.379,35

2) Per gli apprendisti - uomini e donne fra i 14 e i 15 anni (1° quarto di apprendista) non c'è obbligo di retribuzione.

3) Alle predette paghe devesi aggiungere la percentuale del 10 quale provvigione sul lavoro compiuto da ogni lavorante escludendo gli apprendisti (uomini e donne al disotto dei 18 anni).

4) Ai lavoranti dovrà essere corrisposto il caropane nella misura e secondo le disposizioni vigenti.

5) Le parti convengono di non rivedere le presenti tabelle salariali prima che siano trascorsi due mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 LUGLIO 1948 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 7 luglio 1948, in Firenze, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata per delega del suo Presidente sig. *Gino Varlecchi,* dal sig. *Cresci Osvaldo,* Consigliere sindacale,

tra

la CATEGORIA PARRUCCHIERI DA UOMO E MISTI, rappresentata dai sigg. *Ginassi Giuseppe, Nesi Corrado, Marchi Luigi, Bruschi Torquato,*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO LAVORANTI PARRUCCHIERI, rappresentata dai signori *Martelli Ugo, De Filippis Bernardo, Guidi Sergio, Bertelli Carlo, Nannucci Alessandro,*

è stato concordato quanto segue: allo scopo di addivenire ad una equa definizione della vertenza sorta tra le parti

1) Trasferimento di L. 75 giornaliere dal Complemento alla paga base, alla paga base stessa per tutti i lavoranti delle tre categorie e di età superiore ai 20 anni.

2) Concessione a titolo di integrazione trattamento ferie, delle seguenti cifre:

Negozi 1ª Categoria	L. 1.000
Negozi 2ª Categoria	» 900
Negozi 3ª Categoria	» 700

Il presente accordo ha valore esclusivamente per il corrente anno 1948 e deve far parte integrante del contratto provinciale previsto dal contratto nazionale vigente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 SETTEMBRE 1948 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI DA UOMO E MISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1948, il giorno 24 del mese di settembre, in Firenze, presso la Sede dell'Associazione Artigiani, via Valfonda n. 9,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata per delega del suo presidente sig. *Gino Varlecchi,* dai signori *Osvaldo Cresci* Consigliere sindacale, *Giuseppe Ginassi,* Presidente della Categoria Artigiani Barbieri, *Umberto Baldassini,* Segretario, *Ottavio Dallai, Francesco Fiorelli, Emilio Azzarri* per la provincia, *Alfio Campigli,* addetto all'Ufficio Sindacale;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO LAVORANTI BARBIERI, rappresentata dai signori *Ugo Martelli,* Segretario del Sindacato *Carlo Bertelli. Guglielmo Benichi, Sergio Guidi, Azeglio Puccioni, Gaetano Valenti* per la Provincia.

è stato stipulato

il presente contratto collettivo di lavoro, valido per le aziende di parrucchiere da uomo e misti, ad integrazione del contratto nazionale stipulato a Roma in data 21 novembre 1947, tra la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri.

Art. 1.

SCOMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE

Le parti si sono trovate concordi nel ritenere ancora valida la scomposizione della retribuzione secondo quanto predisposto al punto 1° dell'accordo stipulato in data 30 ottobre 1947 tra l'Associazione Artigiani della Provincia di Firenze ed il Sindacato Lavoranti Parrucchieri.

Art. 2.

PROVVIGIONE

La provvigione del 10 % sarà corrisposta sul lavoro compiuto singolarmente da ogni lavorante e computata in misura non inferiore alla tariffa esposta nel negozio corrispondente alla Categoria del negozio stesso.

Per i servizi in abbonamento, sarà considerata una riduzione del 5 % in quei negozi dove presta la sua opera il proprietario. I mezzi lavoranti godranno della provvigione solo per quei servizi da essi completati, mentre ne sono esclusi gli apprendisti.

Art. 3.

SCAMBI

Con riferimento all'art. 5 del contratto nazionale si conviene suddividere gli Scambi in tre gruppi col seguente trattamento economico:

a) *Scambio in sostituzione del lavorante*: Identico trattamento salariale del lavorante fisso.

b) *Scambio aggiuntivo* (intendesi il lavorante assunto nei giorni di maggior lavoro): Corresponsione della normale paga globale del lavorante fisso maggiorata del 10 %.

c) *Scambio in sostituzione del proprietario*: Si conviene corrispondere allo scambio in sostituzione del proprietario la normale retribuzione di lavorante maggiorata per i:

Negozi di 1ª Categoria del 20 % sulla paga globale;

Negozi di 2ª Categoria del 15 % sulla paga globale;

Negozi di 3ª Categoria del 10 % sulla paga globale.

Dette maggiorazioni vanno ad integrazione del Fondo « Mance ».

Resta inteso che viene considerato come provvisorio il rapporto di lavoro per gli Scambi e che a questi non spettano nè ferie, nè indennità di licenziamento, nè gratifica natalizia.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Rimane invariato quello previsto dall'art. 9 del Contratto Nazionale per ciò che concerne la provincia, mentre per il comune di Firenze è valido quello previsto dall'accordo sancito dal Decreto Prefettizio del 1° settembre 1947.

Art. 5.

GIORNI FESTIVI

Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 11 del Contratto Nazionale si conviene precisare che nella giornata festiva dedicata al Patrono di ogni singolo Comune, se per necessità ambientali, fosse dichiarata lavorativa, i dipendenti avranno diritto ad una maggiorazione del 15 % sulla normale paga globale.

Art. 6.

PAGHE BASI

(Trasferimento di una parte di complemento paga base alla paga base stessa).

Le parti convengono di trasferire L. 75 giornaliere dal complemento paga base alla paga base stessa per gli uomini sopra i 20 anni; mentre per i minori le cifre

di trasferimento sono determinate in percentuale rifeita alla cifra concordata per i superiori ai 20 anni. ette percentuali sono le seguenti:

19-20 anni 85 % della cifra stabilita per i superiori i 20 anni;

18-19 anni 80 % della cifra stabilita per i superiori i 20 anni;

17-18 anni 70 % della cifra stabilita per i superiori i 20 anni;

16-17 anni 60 % della cifra stabilita per i superiori ai 20 anni;

15-16 anni 50 % della cifra stabilita per i superiori ai 20 anni:

14-15 anni

Per effetto del citato trasferimento le nuove paghe basi giornaliere risultano le seguenti:

		Firenze	Provincia
Uomini sopra 20 anni:			
Lavoranti misti	giornaliere	255 —	255 —
Id. di 1ª Categoria	»	225 —	215,80
Id. di 2ª Categoria	»	215 —	208,05
Id. di 3ª Categoria	»	205 —	198,30
Mezzi lavoranti:			
2° anno	»	159,25	153,25
1° anno	»	125 —	120 —
Apprendisti:			
4° anno	»	117,50	112,50
3° anno	»	97 —	93 —
2° anno	»	76,50	72,50
1° anno	»	—	—

Si intende che qualora l'apprendista venisse assunto in età superiore ai 15 anni, le paghe base da corrispondersi si riferiranno al periodo di servizio in precedenza prestato e risultante dal libretto di lavoro, mentre per gli scatti si farà riferimento all'art. 30 del contratto nazionale citato.

Le parti sono altresì concordi per l'apprendista effettuando il primo quarto di lavoro il presente contratto non prevede alcuna retribuzione.

Art. 7

COMPLEMENTO ALLA PAGA BASE

Per effetto del trasferimento di cui all'articolo precedente del presente contratto, le nuove misure del complemento paga-base risultano le seguenti:

Uomini sopra 20 anni		L. 437,45	giorn.
»	19-20 anni	» 371,85	»
»	18-19 anni	» 298,75	»
»	17-18 anni	» 161,90	»
»	16-17 anni	» 134,35	»
»	15-16 anni	» 90,65	»
»	14-15 anni	» —	»

Il predetto complemento-paga base subirà le stesse variazioni della contingenza applicata al settore dell'artigianato secondo il principio della scala mobile.

La sua misura sarà fissata con le sottoindicate riduzioni percentuali, tenendo presente le particolari caratteristiche della categoria e della provvigione del 10 % percepita dai lavoranti della categoria stessa:

Uomini sopra ai 20 anni: il 70 % della variazione della contingenza per i lavoratori dell'artigianato;

Uomini dai 19 ai 20 anni: l'85 % della variazione della contingenza per i lavoratori dell'età sopra 20 anni,

Uomini dai 18 ai 19 anni: il 70 % come sopra.

Uomini dai 17 ai 18 anni: il 42 % come sopra.

Uomini dai 16 ai 17 anni: il 35 % come sopra.

Uomini dai 15 ai 16 anni: il 25 % come sopra.

Per la disciplina dei movimenti della scala mobile in caso di riduzione del costo della vita, le parti si incontreranno successivamente.

Art. 8.

LAVORO STIPENDIATO

(Intendesi per tale quello compiuto oltre le normali ore giornaliere di lavoro eventualmente concordato fra le parti).

Verrà corrisposta ai dipendenti in tal caso la maggiorazione del 15 % sulla paga globale (paga base + complemento-paga base).

Art. 9.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo di lavoro ha decorrenza dal 7 luglio 1948 ed avrà la durata di un anno.

Qualora una delle parti non ne dia disdetta a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.

Per quanto non previsto nel presente verbale, le parti si atterranno a quanto previsto dall'accordo nazionale del 21 novembre 1947.

NOTA A VERBALE

Per il trattamento di ferie, oltre a quanto previsto dall'art. 17 del contratto nazionale, si è convenuto di corrispondere ai dipendenti una « Integrazione Ferie » per l'anno 1948, fissata nella seguente misura:

Negozi di 1ª Categoria	L. 1.000 —
Negozi di 2ª Categoria	» 900 —
Negozi di 3ª Categoria	» 700 —
Mezzi lavoranti:	
2° anno	L. 630 —
1° anno	» 560 —
Apprendisti:	
4° anno	L. 490 —
3° anno	» 420 —
2° anno	» 350 —
1° anno	» —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 FEBBRAIO 1950 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 6 febbraio 1950, in Firenze,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, Via Valfonda 9, rappresentata per delega del suo Presidente sig. *Giuseppe Molli*, dal sig. *Sergio Farulli*, Consigliere sindacale, dai signori *Silvi Giuseppe, Bianchi Renato*, del Consiglio Direttivo della Categoria Parrucchieri per Signora, assistiti dal sig. *Pianorsi Rolando*, dell'Ufficio Sindacale:

l'ARTIGIANATO AUTONOMO FIORENTINO, rappresentato per delega del suo Commissario responsabile sig. *Giovanni Naldi*, dal rag. *Salvatore Porquier*, Segretario dell'Ente e dagli Artigiani signori *Corsellini Renzo*, *Pinzauti Amerigo*, *Catellacci Bruno*.

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO LAVORANTI PARRUCCHIERI, rappresentata dal segretario del Sindacato stesso sig. *Martelli Ugo* e dai signori *Cerreto Wanda*, *Villani Costante;*
la F.I.L.;

l'UNIONE SINDACATI LIBERI;

Allo scopo di dare una più adeguata regolamentazione ai rapporti esistenti nelle aziende di Parrucchiere per Signora, è stato stipulato il seguente accordo provinciale:

Art. 1.

Vengono maggiorate del 40 % le retribuzioni di cui al precedente accordo 5 settembre 1947.

Art. 2.

La maggiorazione di cui al precedente articolo non annulla l'aumento salariale straordinario concesso con l'accordo 8 novembre 1947 decorrente dal 1° dicembre 1947 il quale rimane invariato.

Art. 3.

Le parti si sono trovate concordi nella soppressione delle categorie Lavorante specializzato (Uomini e Donne), nonchè della modifica delle diverse voci relative a:

— manicure, pedicure, e massaggiatrice facciale, le cui nuove qualifiche risultano quelle sotto riportate:

a) Lavorante generica o generico;

b) Pedicure e massaggiatrice diplomata;

c) Manicure, pedicure, massaggiatrice non diplomata.

a) Per lavorante generica o generico s'intende quel dipendente o quella dipendente che dopo il periodo di apprendistato o che assunta in età superiore non abbia raggiunto una capacità tale per cui non sia stato possibile classificarla nella 3ª categoria.

b) Per pedicure e massaggiatrice diplomata s'intende ovviamente quella lavorante in possesso di regolare diploma rilasciato dalle competenti autorità.

c) Per manicure, pedicure, massaggiatrice non diplomata s'intende la dipendente che oltre a fare la manicure, pedicure e massaggiatrice, svolge attività generiche.

Art. 4.

Le nuove retribuzioni e categorie risultano comunque dalla tabella generale allegata al presente verbale di accordo.

Art. 5.

Resta confermata la percentuale del 10 % sul lavoro compiuto da ogni lavorante, escludendo da tale beneficio gli apprendisti, come previsto dal Contratto Nazionale (1° quarto fino a 17 anni).

Art. 6.

Della percentuale sul lavoro compiuto da ogni singolo lavorante, generico o generica, resta stabilito che il 2,50 per cento è a favore del generico ed il 7,50 per cento andrà a favore del lavorante qualificato.

Art. 7.

Col presente accordo non si è inteso modificare le eventuali migliori condizioni preesistenti per i lavoratori, le quali rimangono invariate.

Art. 8.

Il presente accordo è valido per le aziende artigiane di Parrucchiere per Signora della Provincia di Firenze (escluso Prato) ed ha decorrenza dalla data 1° febbraio 1950.

NOTA A VERBALE

Le retribuzioni settimanali per le nuove categorie, di cui alla tabella generale, sono date dalla composizione delle seguenti cifre:

1) *Lavorante generico o generica*:

a) retribuzione concordata	L. 2.300	settim.
b) aumento del 40 %	» 920	»
c) aumento salariale, straord.	» 300	»

2) *Pedicure e massaggiatrice diplomata*:

a) retribuzione concordata	L. 4.100	settim.
b) aumento salariale concordato	» 360	»

3) *Manicure, pedicure, massaggiatrice non diplomata*:

a) retribuzione concordata	L. 3.800	settim.
b) aumento salariale straord.	» 360	»

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 1950

CATEGORIE	Retribuzione secondo l'accordo 5-9-1947	Aumento	Aumento salariale 1-12-1947	Nuovi minimi di paga settimanale
Uomini:				
Lavorante 1ª Categoria	3.327,34	1.330,93	390	5.048
Lavorante 2ª Categoria	3.218,20	1.287,28	390	4.895
Lavorante 3ª Categoria	3.062,99	1.225,19	390	4.678
Donne:				
Lavorante 1ª Categoria C. F.	2.817,63	1.127,05	360	4.305
Lavorante 1ª Categoria non C. F.	2.636,78	1.054,71	360	4.305
Lavorante 2ª Categoria C. F.	2.724,48	1.089,79	360	4.174
Lavorante 2ª Categoria non C. F.	2.545,11	1.018,04	360	3.923
Lavorante 3ª Categoria C. F.	2.600,27	1.010,10	360	4.000
Lavorante 3ª Categoria non C. F.	2.420,89	968,35	360	3.389
Lavorante generico o generica	—	—	—	3.520
Pedicure e massaggiatrice diplomata	—	—	—	4.460
Manicure, pedicure, massaggiatrice non diplomata	—	—	—	4.160
Apprendisti (Uomini e donne inferiori ai 18 anni):				
Uomini:				
17-18 anni ultimo quarto apprendistato	2.276,83	910,73	—	3.[illegible]88
16-17 anni terzo quarto apprendistato	1.791,85	716,74	—	2.509
15-16 anni secondo guarto apprendistato	1.410,60	564,25	—	1.975
Donne:				
17-18 anni ultimo quarto apprendistato	2.154,10	861,64	—	3.016
16-17 anni terzo quarto apprendistato	1.729,75	691,90	—	2.422
15-16 anni secondo quarto apprendistato	1.379,35	551,74	—	1.931

TABELLA IN VIGORE DAL 1° aprile 1951

UOMINI:

Categorie	Paga settim.
Lavorante 1ª categoria	L. 5.258
» 2ª categoria	» 5.105
» 3ª categoria	» 4.888

DONNE:

Categorie	Paga settim.
Lavorante 1ª categoria C. F.	» 4.515
» 1ª categoria non C F	» 4.261
» 2ª categoria C. F	» 4.384
» 2ª categoria non C. F	» 4.133
» 3ª categoria C. F	» 4.210
» 3ª categoria non C F	» 3.599
Lavorante generico o generica	» 3.730
Pedicure e massaggiatrice diplomata	» 4.670
Manicure, pedicure, massaggiatrice non diplomata	» 4.370

APPRENDISTI: Durata e scaglioni:

Anni 14 Durata anni 5 e in 4/4 di 15 mesi ciascuno;

Anni 15 Durata anni 4½ in 4/4 di 13½ mesi ciascuno;

Anni 16 Durata anni 4 in 4/4 di 12 mesi ciascuno;

Anni 17 Durata anni 3 in 4/4 di 9 mesi ciascuno.

Retribuzione settimanale globale

	Uomini	Donne
1° quarto apprendistato	retribuzione	libera
2° quarto apprendistato	L. 2.027	1.983
3° quarto apprendistato	» 2.582	2.495
4° quarto apprendistato	» 3.276	3.104

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 LUGLIO 1950 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1950 e questo dì 17 del mese di luglio, ad ore 10, presso la Sede dell'Associazione degli Artigiani della provincia di Firenze, Via Valfonda n. 9;

tra

il Consiglio direttivo della categoria barbieri del Comune di Firenze, anche in rappresentanza dell'ARTIGIANATO AUTONOMO FIORENTINO che all'uopo lo ha autorizzato, nelle persone di *Giuseppe Ginassi, Baldassini Umberto, Cappellini Ultimo, Gelli Corrado* e *Nesi Corrado*;

e

il SINDACATO LAVORANTI PARRUCCHIERI, nelle persone di: *Martelli Ugo, Urbani Mario* (F.I.L.C.A.T.), *Guidi Sergio, Bertelli Carlo, Benichi Guglielmo* e *Cavini Mario*;

e

il SINDACATO C.I.S.L., nella persona di *Corallo Gino*;

si è addivenuti alla stipula della seguente convenzione:

1. Le parti convengono di comune accordo di apportare un aumento sul complemento alla paga base a partire dal giorno 27 giugno 1950 nella misura di lire 150 (centocinquanta) giornaliere;

2. per quanto riguarda gli scatti automatici al complemento della paga base delle diverse categorie di lavoratori, le parti precisano che gli scatti stessi avverranno nella misura e con le modalità stabilite nell'accordo integrativo provinciale stipulato inter partes in data 24 settembre 1948;

3. il Sindacato lavoranti parrucchieri e il rappresentante della F.I.L.C.A.T. dichiarano che in conseguenza dell'intervenuto accordo sui miglioramenti salariali i lavoranti parrucchieri rinunciano alla agitazione in corso e ne renderanno edotta la cittadinanza con comunicato alla stampa;

4. per un periodo di quattro mesi da oggi decorrente, le parti convengono di rinunciare fino da ora a rivedere la misura del complemento alla paga base, sia per quanto riguarda le eventuali variazioni in più o in meno che potessero verificarsi nella misura della contingenza delle altre categorie artigiane.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 APRILE 1951 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI DA UOMO MISTI E PER SIGNORA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 20 aprile 1951, in Firenze, presso la Sede dell'Artigianato Fiorentino Unione Autonoma Provinciale si sono riuniti i rappresentanti delle Categorie Artigiane parrucchieri da uomo misti e per signora e i rappresentanti delle Organizzazioni dei Lavoratori per determinare la misura dei miglioramenti al complemento della paga base.

Sono presenti:

per l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, per delega del suo Presidente sig. *Giuseppe Molli*; il Presidente della categoria sig. *Nesi Corrado*, i sigg. *Umberto Baldassini, Ultimo Cappellini, Giuseppe Ginassi, Ernesto Biancalani, Giuseppe Silvi*, assistiti dal sig. *Rolando Pianorsi;*

per l'ARTIGIANATO FIORENTINO UNIONE AUTONOMA PROVINCIALE per delega del suo Presidente sig. *Giovanni Naldi*, i signori *Gino Fedi, Ferdinando Pretini, Renzo Corsellini, Bruno Catellacci*, assistiti dal rag. *Salvatore Porquier*, Segretario dell'Unione stessa;

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO AUSILIARI E TURISMO (Settore parrucchieri e barbieri), i signori *Lari Umberto* e *Faggi Gaetano* della segreteria S.I.L.C.A.T., *Martelli Ugo*, Segretario del Settore e degli esperti di categoria signori *Bertelli Carlo, Wanda Cerreto, Mario Cavini, Sergio Guidi;*

per la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LIBERI il sig. *Gino Corallo*.

Le parti concordano:

1° A partire dal 1° aprile 1951 il complemento alla paga base è aumentato come appresso:

Lavoranti uomini e donne:

Oltre i 20 anni	L. 35 —	giornaliere
Dai 19 ai 20 anni	» 29,75	»
Dai 18 ai 19 anni	» 24,50	»
Dai 17 ai 18 anni	» 14,70	»
Dai 16 ai 17 anni	» 12,25	»
Dai 15 ai 16 anni	» 8,75	»

2° *Orario Festività*:

Per la festività del 25 aprile verrà osservato l'orario festivo. Ai dipendenti, oltre al normale salario giornaliero verrà corrisposta la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione del 15 %.

Nella festività del 1° maggio 1951 le aziende osserveranno la chiusura completa.

Nella giornata di lunedì 30 aprile 1951, le aziende medesime effettueranno l'orario dei giorni feriali, con facoltà dei datori di lavoro di richiedere, o di esonerare dal servizio i lavoratori. Al personale trattenuto in servizio, sarà corrisposta la maggiorazione del 25 % sulla retribuzione globale.

3° L'accordo relativo all'aumento del complemento alla paga base, è valevole per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato. Le altre clausole si riferiscono solamente al Comune di Firenze.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 DICEMBRE 1951 PER I LAVORANTI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 21 dicembre 1951 si sono riuniti i rappresentanti delle Organizzazioni dell'Artigianato e quelle dei Lavoratori.

Sono presenti:

per l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, per delega del suo Presidente sig. *Giuseppe Molli*, il Presidente della Categoria barbieri e misti sig. *Corrado Nesi* ed i consiglieri *Umberto Baldassini*, *Ernesto Biancalani*, assistiti dal sig. *Pianorsi Rolando*;

per l'ARTIGIANATO FIORENTINO UNIONE AUTONOMA PROVINCIALE, per delega del suo Presidente sig. *Ferdinando Montelatici*, il sig. *Meucci Angiolo*, assistito dal sig. *Armando Cantini*;

per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO SINDACATO PARRUCCHIERI, il sig. *Ugo Martelli* e i sigg.

per la C.I.S.L. SINDACATO PARRUCCHIERI, il sig. *Corallo Ezio*.

E' stato concordato quanto appresso:

Art. 1.

La paga base viene aumentata nella seguente misura:

Lavoranti di 1ª, 2ª e 3ª categoria	L. 25,90	giornaliere
Mezzi lavoranti:		
2° anno	» 22 —	»
1° anno	» 18,15	»
Apprendisti:		
4° anno	» 10,90	»
3° anno	» 9,10	»
2° anno	» 6,50	»

Art. 2.

Salvo restando l'attuale orario settimanale di lavoro in vigore nel Comune di Firenze (ore 50 e mezzo), l'orario giornaliero di apertura e chiusura dei negozi di Barbieri e Misti sarà quanto prima concordato fra le Organizzazioni di categoria contraenti, tenuto conto delle legittime esigenze di lavoro.

Art. 3.

Nel solo caso di licenziamento non in tronco, ai lavoratori che abbiano prestato presso l'azienda un'anzianità di tre anni ed oltre, sarà corrisposta oltre alla normale indennità di licenziamento, un premio « una tantum » pari a due giornate di paga base e complemento alla paga base in vigore all'atto del licenziamento.

Art. 4.

Sono considerati giorni festivi, nei quali si osserverà la chiusura totale dei negozi, il 1° gennaio, il 15 agosto ed il 26 (o 25) dicembre. Nei giorni suddetti i lavoratori avranno diritto alla normale retribuzione (paga base e complemento-paga base). Nell'eventualità che le parti si accordino per l'apertura dei negozi di barbieri e misti in dette festività, ai lavoranti che presteranno la propria opera spetterà, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore lavorate.

Art. 5.

Nel caso di Accordo Normativo Nazionale che migliori l'art. II comma 1° o l'art. 17 del Contratto Nazionale del 21 novembre 1947, le norme contenute nell'articolo 4 del presente accordo si intendono decadute.

Art. 6.

Il presente accordo è valido per le aziende artigiane di Barbieri e Misti della provincia di Firenze (escluso Prato) ed ha decorrenza dal 1° gennaio 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 NOVEMBRE 1955 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno millenovecentocinquantacinque, il giorno 22 novembre, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, rappresentato dal suo Direttore, dott. *Francesco Mastrovito,* assistito dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro, dott. *Emilio Macioce,*

tra

l'Artigianato Fiorentino Unione Autonoma Provinciale rappresentato, per delega del Presidente sig. *Fernando Montelatici,* dal sig. *Rodolfo Fedi,* Presidente della categoria barbieri e parrucchieri da uomo, con la partecipazione del Consigliere sig. *Antonio Meli,* assistiti dal segretario dell'Unione stessa, rag. *Salvatore Porquier,*

l'Associazione degli Artigiani della Provincia di Firenze, rappresentata dal sig. *Giuseppe, Ginassi,* Presidente della categoria barbieri e parrucchieri da uomo, con la partecipazione dei consiglieri sigg. *Ernesto Biancalani* ed *Umberto Nascetti,* assistiti dal funzionario dell'Associazione stessa sig. *Rolando Pianorsi,*

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Gino Corallo,* Segretario del Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri,

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig. *Ugo Martelli,* Segretario del Sindacato Provinciale lavoranti barbieri e parrucchieri, con la partecipazione del sig. *Gaetano Faggi* della Giunta esecutiva della medesima Camera Confederale,

è stato concordato quanto appresso, da valere per i lavoratori barbieri e parrucchieri da uomo e misti della provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato:

1) *Aumento del complemento alla paga base:*

A decorrere del giorno 15 novembre 1955, il complemento alla paga base viene aumentato nelle seguenti misure per i lavoratori di età:

Superiore ai 20 anni	L. 60 —	giornaliere
Dai 19 ai 20 anni	» 51 —	»
Dai 18 ai 19 anni	» 42 —	»
Dai 17 ai 18 anni	» 26 —	»
Dai 16 ai 17 anni	» 21 —	»
Dai 15 ai 16 anni	» 15 —	»

2) *Aumento della gratifica natalizia:*

La gratifica natalizia viene aumentata, a far tempo dal 1° gennaio 1956, nelle seguenti misure: L. 5.000 per la prima categoria; L. 4.000 per la seconda categoria; L. 3.750 per la terza categoria.

3) *Premio ferie:*

A decorrere dal periodo feriale 1° settembre 1955-21 agosto 1956, il premio ferie sarà corrisposto nelle seguenti misure per i lavoratori di età:

	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
Superiore ai 20 anni	3.000	2.700	2.200
Dai 19 ai 20 anni	2.330	2.160	1.900
Dai 18 ai 19 anni	1.900	1.820	1.600
Dai 17 ai 18 anni	1.330	1.250	1.120
Dai 16 ai 17 anni	1.120	1.050	950
Dai 15 ai 16 anni	850	800	730

4) *Festività e Indennità di anzianità:*

A decorrere dal 15 novembre 1955, il trattamento economico previsto per i giorni festivi e per il computo della indennità di anzianità, viene maggiorato nelle seguenti misure per i lavoratori di età:

	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
Superiore ai 20 anni	200	180	150
Dai 19 ai 20 anni	170	155	130
Dai 18 ai 19 anni	140	125	105
Dai 17 ai 18 anni	85	75	65
Dai 16 ai 17 anni	70	65	55
Dai 15 ai 16 anni	50	45	40

Per quanto concerne l'aumento della gratifica natalizia, si conserveranno, per i lavoratori di età inferiore agli anni 20, le stesse riduzioni previste dal contratto integrativo provinciale del 7 luglio 1948, e cioè:

	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
85 % per i lavoratori di età dai 19 ai 20 anni	4.250	3.740	3.188
70 % per i lavoratori di età dai 18 ai 19 anni	3.500	3.080	2.625
42% per i lavoratori di età dai 17 ai 18 anni	2.100	1.848	1.575
35% per i lavoratori di età dai 16 ai 17 anni	1.750	1.540	1.312
25 % per i lavoratori di età dai 15 ai 16 anni	1.250	1.100	938

I miglioramenti di cui sopra non modificano le condizioni di miglior favore in atto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1956 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI NELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 9 luglio 1956, in Firenze, si sono incontrati i rappresentanti delle Associazioni Artigiane e delle Organizzazioni dei lavoratori, per esaminare un adeguamento al complemento alla paga base, in virtù dell'articolo 7 dell'accordo integrativo provinciale della categoria stipulato il 24 settembre 1948.

Sono presenti:

per l'ARTIGIANATO FIORENTINO UNIONE AUT. PROVINCIALE rappresentato per delega del Presidente sig. *F. Montelatici,* dal sig. *Rodolfo Fedi,* Presidente della categoria barbieri e parrucchieri da uomo, assistiti dal Segretario dell'Unione stessa rag. *Salvatore Porquier* e dal sig. *Gino Gori;*

per l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata dal sig. *Giuseppe Ginassi,* Presidente della categoria barbieri e parrucchieri da uomo, con la partecipazione dei Consiglieri sigg. *Ernesto Biancalani* e *Umberto Nascetti,* assistiti dal funzionario dell'Associazione stessa sig. *Rolando Pianorsi;*

per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Gino Corallo,* Segretario del Sindacato provinciale lavoranti barbieri, e dal sig. *Alvaro Lazzeri;*

per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Ugo Martelli,* Segretario del sindacato provinciale lavoranti barbieri e parrucchieri, con la partecipazione del sig. *Gaetano Faggi,* della Giunta esecutiva, e dei sigg. *Sergio Guidi* e *Carlo Bertelli.*

Dopo ampia e cordiale discussione sono stati convenuti i seguenti aumenti giornalieri sul complemento alla paga-base attualmente vigente:

Superiore ai 20 anni	L. 28 —
dai 19 ai 20 anni	» 23,80
dai 18 ai 19 anni	» 19,60
dai 17 ai 18 anni	» 11,80
dai 16 ai 17 anni	» 9,80
dai 15 ai 16 anni	» 7 —

Il presente accordo avrà decorrenza dal 10 luglio 1956

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 NOVEMBRE 1956 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DI PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1956, il giorno 5 di novembre, in Firenze,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata dal sig. *Giuseppe Ginassi*, Presidente della categoria barbieri da uomo e misti, con la partecipazione dei Consiglieri sig. *Umberto Baldassini* e *Umberto Nascetti*, assistiti dal segretario dell'Associazione stessa, sig. *Umberto Gulizia* e dal funzionario sig. *Rolando Pianorsi*,

l'ARTIGIANATO FIORENTINO, UNIONE AUTONOMA PROVINCIALE, rappresentata per delega del Presidente sig. *Fernando Montelatici*, dal sig. *Rodolfo Fedi*, Presidente della categoria barbieri da uomo e misti, con la partecipazione del consigliere sig. *Antonio Meli*, assistiti dal Funzionario dell'Unione stessa, sig. *Gino Gori*, per delega del Segretario dell'Unione rag. *Salvatore Porquier*,

e

e la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Ugo Martelli*, Segretario del Sindacato Provinciale barbieri e parrucchieri, con la partecipazione del sig. *Gaetano Faggi*, della Giunta Esecutiva della medesima Camera Confederale,

l'UNIONE SINDACATO PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Gino Corallo*, Segretario del Sindacato lavoranti barbieri,

l'UNIONE SINDACATO PROVINCIALE DELLA U.I.L., rappresentata dal sig. *Onorato Borgioli*,

è stato stipulato il presente accordo salariale, valido per gli apprendisti dipendenti dalle aziende di parrucchiere da uomo e misti della provincia di Firenze, escluso il Mandamento di Prato:

1. Possono essere assunti al lavoro in qualità di apprendisti i giovani che abbiano già compiuto i 14 anni, e non ancora compiuti i 20 anni.

2. La durata dell'apprendistato è fissata come segue:

— per apprendisti assunti all'età di 14 anni: durata cinque anni;

— per apprendisti assunti all'età di 15 anni: durata cinque anni;

— per apprendisti assunti all'età di 16 anni: durata quattro anni;

— per apprendisti assunti all'età di 17 anni: durata tre anni;

— per apprendisti assunti all'età di 18 anni: durata due anni;

— per apprendisti assunti all'età di 19 anni: durata due anni.

Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre Aziende della stessa categoria, purchè l'interruzione non abbia superato un anno.

Nel caso che l'apprendista, pur non avendo compiuto l'intero periodo di apprendistato, abbia raggiunto un grado di competenza nel lavoro tale da ritenersi lavorante di terza categoria, potrà fare richiesta al datore di lavoro di essere considerato e retribuito come tale. Nell'eventualità di un disaccordo con il datore di lavoro, saranno applicate le disposizioni previste dalla Legge sull'apprendistato e dal Contratto Nazionale di Categoria (Artt. 30 e 13).

Le retribuzioni degli apprendisti sono fissate nelle seguenti percentuali della paga globale (paga base e complemento alla paga base) del lavorante di terza categoria (sup. a 20 anni):

a) *apprendista assunto all'età di anni* 14 *o* 14½:

1° semestre	salario libero
2° »	25 %
3° »	30 %
4° »	35 %
5° »	40 %
6° »	40 %
7° »	45 %
8° »	50 %
9° »	75 %
10° »	85 %

b) *apprendista assunto all'età di anni* 15 *o* 15½:

1° semestre	salario libero
2° »	25 %
3° »	35 %
4° »	40 %
5° »	45 %
6° »	45 %
7° »	60 %
8° »	75 %
9° »	85 %
10° »	95 %

c) *apprendista assunto all'età di anni* 16 *o* 16½:

1° semestre	30 %
2° »	40 %
3° »	45 %

4° semestre	50 %
5° »	60 %
6° »	75 %
7° »	85 %
8° »	95 %

d) *apprendista assunto all'età di anni* 17 *o* 17½ :

1° semestre	30 %
2° »	40 %
3° »	50 %
4° »	60 %
5° »	80 %
6° »	95 %

e) *apprendista assunto all'età di anni* 18 *o* 18 ½ :

1° semestre	40 %
2° »	55 %
3° semestre	75 %
4° »	90 %

f) *apprendista assunto all'età di anni* 19 *o* 19½ :

1° semestre	40 %
2° »	55 %
3° »	80 %
4° »	95 %

4. Per tutto il periodo di apprendistato non compete agli apprendisti la percentuale del 10 % sull'importo dei servizi svolti.

5. Rimangono salve le condizioni di miglior favore.

6. Il presente accordo entra in vigore dal 5 novembre 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 OTTOBRE 1947 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI DELLA CITTÀ DI FIRENZE E FRAZIONI STACCATE

Addì 30 ottobre 1947 in Firenze, presso a Sede dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, Via Valfonda 9, rappresentata per delega del suo Presidente sig. *Gino Varlecchi,* dal sig. *Osvaldo Cresci,* Consigliere sindacale e dal sig. *Giuseppe Ginassi,* Presidente della Categoria parrucchieri da uomo e misti, ed i sigg. *Baldassini Umberto, Biancalani Ernesto, Nesi Corrado,*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO LAVORANTI PARRUCCHIERI, rappresentata dai signori *Sergio Guidi, Del Filippis Bernardo, Susi Pasquale* e *Bertelli Carlo,*

premesso che la situazione salariale, al 15 settembre 1947, dei dipendenti di aziende di Parrucchieri da uomo e misti non corrisponde alle esigenze della Categoria e che quindi si rende indispensabile addivenire ad un accordo che costituisca il primo atto verso la normalizzazione dei rapporti di lavoro fra i lavoratori e i datori di lavoro della Categoria, le parti convengono quanto segue:

1. Che si dovrà tendere ad istituire un sistema unitario di retribuzione addivenendo alla scomposizione della retribuzione stessa in base ai seguenti elementi costitutivi:

a) Minimi di paga base;

b) Provvigione del 10 % sul lavoro eseguito;

c) Complemento alla paga base;

d) Eventuale aumento di merito.

2. Che per ciò che riguarda la paga globale percepita al 15 settembre 1947, la scomposizione di cui sopra si farà detraendo dalla retribuzione stessa il complemento alla paga base che sarà fissato nel suo ammontare con successivo accordo salariale.

L'eccedenza che ne risulterà verrà considerata come paga base.

3. L'eventuale aumento di merito sarà costituito dalla eccedenza che risultasse dalla somma della paga base ed il complemento alla paga base detratta dalla paga globale di fatto percepita al 15 settembre 1947.

4. La provvigione del 10 % sarà corrisposta sul lavoro compiuto singolarmente da ogni lavorante e computata in misura non inferiore alla tariffa esposta nel negozio corrispondente alla Categoria del negozio stesso.

Per i servizi in abbonamento, sarà considerata una riduzione del 5 % in quei negozi dove presta la sua opera il proprietario. I mezzi lavoranti godranno della provvigione solo per quei servizi da essi computati, mentre ne sono esclusi gli apprendisti.

5. Il complemento alla paga base subirà le stesse variazioni della contingenza applicata al settore dell'artigianato secondo il principio della scala mobile, con decorrenza dal 1° ottobre 1947.

La sua misura sarà fissata con riduzione percentuale tenendo conto delle particolari caratteristiche della categoria e della provvigione del 10 % percepita dai lavoranti della categoria stessa.

6. Il presente accordo valido, per la città di Firenze e frazioni staccate, avrà la durata fino all'entrata in vigore del contratto nazionale della Categoria il quale abrogherà tutte le condizioni previste dal presente accordo.

Le parti si impegnano a raggiungere un accordo per la gratifica natalizia 1947 non oltre il 30 novembre c. m. se per tale data non sarà definita dal contratto nazionale di categoria.

DICHIARAZIONI A VERBALE

a) Per la disciplina dei movimenti della scala mobile in caso di riduzione del costo della vita, le parti si incontreranno successivamente.

b) Resta inteso che con le norme contenute nel presente accordo le parti non hanno inteso pregiudicare i principi consuetudinariamente affermati circa la completa autonomia della regolamentazione dei rapporti di lavoro per la Categoria parrucchieri da uomo e misti nei riguardi delle altre categorie professionali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 NOVEMBRE 1947 PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI DELLA CITTÀ DI FIRENZE E FRAZIONI STACCATE

Addì 10 novembre 1947, in Firenze,

tra

l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata per delega del suo presidente sig. *Gino Varlecchi,* dal sig. *Osvaldo Cresci,* Consigliere sindacale, assistito dai signori *Giuseppe Ginassi,* Presidente della categoria parrucchieri da uomo e misti e i signori *Baldassini Umberto, Biancalani Ernesto* e *Nesi Corrado,*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO LAVORANTI PARRUCCHIERI, rappresentata dai signori *Sergio Guidi* e *Bernardo De Filippis,*

si è convenuto quanto segue:

che il presente accordo ad integrazione del verbale di accordo stipulato in data 30 ottobre 1947, fissa le tabelle salariali per i lavoranti parrucchieri da uomo e misti della città di Firenze e frazioni staccate.

TABELLA DI PAGA BASE PER FIRENZE E FRAZIONI STACCATE CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 1947

Qualifiche	Firenze	Frazioni
Uomini sopra 20 anni:		
Lavoranti misti paga base giornaliera	188 —	180 —
Lavoranti 1ª Categ. paga base giornaliera	150 —	140,80
Lavoranti 2ª Categ. paga base giornaliera	140 —	133,05
Lavoranti 3ª Categ. paga base giornaliera	130 —	123,30
Mezzi lavoranti:		
Uomini dai 19 ai 20 anni paga base giornaliera	95,50	89,50
Uomini dai 18 ai 19 anni paga base giornaliera	65 —	60 —
Apprendisti:		
Uomini dai 17 ai 18 anni paga base giornaliera	65 —	60 —
Uomini dai 16 ai 17 anni paga base giornaliera	52 —	48 —
Uomini dai 15 ai 16 anni paga base giornaliera	39 —	35 —

TABELLA DEL COMPLEMENTO ALLA PAGA BASE PER FIRENZE E FRAZIONI STACCATE CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 1947

Qualifiche		Firenze	Frazioni
Uomini sopra 20 anni	giornaliere	477,10	477,10
Id. dai 19 ai 20 anni	»	405,55	405,55
Id. dai 18 ai 19 anni	»	334 —	334 —
Id. dai 17 ai 18 anni	»	199,85	199,85
Id. dai 16 ai 17 anni	»	167 —	167 -
Id. dai 15 ai 16 anni	»	119,30	119,30

VARIAZIONI PERCENTUALI DEL COMPLEMENTO ALLA PAGA BASE

Uomini sopra i 20 anni: il 70 % della variazione bimestrale della contingenza per i lavoratori dell'Artigianato.
Uomini dai 19 ai 20 anni: l'85 % della variazione bimestrale concessa ai lavoratori sopra i 20 anni.
Uomini dai 18 ai 19 anni: il 70 % come sopra.
Uomini dai 17 ai 18 anni: il 42 % come sopra.
Uomini dai 16 ai 17 anni: il 35 % come sopra.
Uomini dai 15 ai 16 anni: il 25 % come sopra.

Il complemento alla paga base varierà ogni due mesi secondo il principio della scala mobile, adeguandolo con le percentuali di cui sopra alle variazioni della contingenza avvenuta per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane.

Oltre agli elementi di paga sopra citati sarà corrisposta la provvigione del 10 % da calcolarsi sull'importo dei servizi eseguiti dal dipendente.

Ai mezzi lavoranti sarà corrisposta solo per quei servizi da essi completati, mentre ne sono esclusi gli apprendisti.

Per i servizi in abbonamento, la provvigione sarà del 5 % ove svolga la sua attività il datore di lavoro.

Le parti sono concordi nel convenire che per gli apprendisti sotto i 15 anni il presente contratto non prevede alcuna retribuzione.

Ai dipendenti deve essere corrisposto inoltre il caropane secondo le norme e la misura in vigore.

Il presente accordo avrà durata fino alla stipulazione del Contratto integrativo salariale Provinciale della Categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 SETTEMBRE 1951 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA CITTÀ DI PISTOIA

Addì diciotto settembre millenovecentocinquantuno, nella Sede dell'Associazione Provinciale degli Artigiani,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ARTIGIANO DEI BARBIERI E PARRUCCHIERI, rappresentato dal sig. *Pacini Sestilio*, a ciò autorizzato nell'assemblea di categoria tenutasi il giorno 17 settembre, e con l'assistenza del dott. *Francesco Bartoletti*, dell'Associazione;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Mattcini Oliviero*, assistito dall'impiegato dell'Ufficio contratti e vertenze;

l'UNIONE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Gori Giorgio*.

In relazione anche agli accordi economici stipulati in data 25 giugno 1951 fra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori come sopra costituite,

si conviene:

1. la retribuzione settimanale da corrispondere ai lavoranti barbieri e parrucchieri di prima categoria della città di Pistoia viene fissata in complessive lire 6.000 (seimila) settimanali, che si intendono così suddivise:

Paga base	L.	2.000
Contingenza	»	3.552
Quota settimanale per gratifica natalizia	»	328
Caropane	»	120
Totale	L.	6.000

Resta pertanto inteso che a fine d'anno la gratifica dovrà intendersi già interamente corrisposta a mezzo della predetta maggiorazione settimanale di L. 328 (corrispondente a 150 ore annue) e nessun'altra pretesa potrà essere avanzata a questo titolo dai dipendenti.

Per la contingenza saranno osservate le norme di cui all'Accordo 25 giugno 1951.

2. La retribuzione settimanale come sopra stabilita dovrà essere interamente corrisposta anche per le settimane comprendenti i giorni festivi specificati all'art. 11 del Contratto nazionale di lavoro per Barbieri e Parrucchieri 21 novembre 1947.

3. L'orario di lavoro viene stabilito in conformità delle disposizioni prefettizie in vigore, intendendosi le ore di apertura stabilite in dette disposizioni come ore di lavoro normali e pertanto interamente retribuite con il salario come fissato al punto 1) del presente contratto.

4. Per quanto non contemplato nel presente accordo le parti convengono di applicare le disposizioni di cui al già citato contratto nazionale per barbieri e parrucchieri 21 novembre 1947.

5. Il presente contratto entra in vigore col giorno 1° settembre 1951.

NOTA A VERBALE ALL'ART 3.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 si chiarisce che l'orario di lavoro in vigore è il seguente:

Orario estivo:

Dal 1° maggio al 30 settembre:

— Giorni feriali: Apertura dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 20.

Il giorno precedente al festivo, protrazione di un'ora della chiusura serale.

— Giorni festivi: Apertura dalle ore 7 alle 13.

— Lunedì: Chiusura completa.

Orario invernale:

Dal 1° ottobre al 30 aprile:

Giorni feriali: Apertura dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 14,30 alle 19.

Il giorno precedente al festivo, protrazione di un'ora della chiusura serale.

— giorni festivi: Apertura dalle ore 8 alle 13.

— Lunedì: Chiusura completa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1956 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DEL MANDAMENTO DI PRATO

L'anno millenovecentocinquantasei e questo dì venticinque del mese di giugno, alle ore sedici, si sono riuniti presso la Sezione suddetta i seguenti signori:

Mario Cappelli, del SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI assistito da

Gaetano Faggi, della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PRATO,

Renzo Bettocchi, della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PRATO;

Gino Corallo, del SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI, assistito da

Guido Lenzi, dell'UNIONE SINDACALE ZONALE DI PRATO C.I.S.L.);

e

Giuseppe Giorgetti, del SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI, assistito da

Mario Lotti, dell'ARTIGIANATO PRATESE (P.za Ciardi), *Siro Piccioli*, del SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI, *Vasco Salvi*, del SINDACATO BARBIERI E PARRUCCHIERI, assistiti da

Giulio Gacci, dell'ARTIGIANATO DI PRATO (Via Pugliesi, n. 24);

per stipulare il nuovo accordo per la regolamentazione della retribuzione, ferie, festività, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, orario di lavoro per i dipendenti Barbieri e Parrucchieri da valere per le aziende situate nel Mandamento di Prato.

Era presente il dott. Giovanni Gelli, Dirigente della Sezione Staccata di Prato.

Dopo ampia e cordiale discussione è stato convenuto quanto segue:

1) *Retribuzione* Resta fissata:

1ª cat. L. 350 di paga base
L. 550 di complemento alla paga base
2ª cat. L. 305 di paga base
L. 520, di complemento alla paga base
3ª cat. L. 260 di paga base
L. 490 di complemento alla paga base

a decorrere dal 1° luglio 1956. Per il periodo dall'inizio delle trattative al 30 giugno c. a. verrà corrisposto a ciascun dipendente una somma a stralcio di L. 3.000, da cui potranno essere detratte le somme già corrisposte in più sui minimi precedenti.

2) *Ferie* Per determinare la retribuzione da corrispondere ai lavoranti Barbieri e Parrucchieri le parti stabiliscono:

per la 1ª categoria L. 1.100, giornaliere;
per la 2ª categoria L. 1.025, giornaliere;
per la 3ª categoria L. 950, giornaliere;

somma comprensiva di paga base, complemento e media percentuale.

3) *Festività nazionali e infrasettimanali e gratifica natalizia* Verranno corrisposte settimanalmente ai dipendenti in ragione dell'8% sulla retribuzione globale (s'intende la paga forfettaria di L. 1.100 per la prima categoria, di L. 1.025 per la seconda categoria, di L. 950 per la terza categoria, come sopra detto per le ferie) anzichè nel modo previsto dal C.C.N.L. per la categoria.

Nel caso di prestazione di lavoro nei giorni di Festività nazionali o infrasettimanali, le ore lavorate saranno retribuite come è previsto dal C.C.N.L.

Per il primo semestre 1956 la Gratifica natalizia sarà liquidata con L. 4.000 per la prima categoria, con lire 3.000 per la seconda categoria, con L. 3.250 per la terza categoria.

4) *Orario di lavoro* Resta così fissato:

Invernale 1° ottobre-30 marzo: 8-12,30-14,30-19,30. Sabato e vigilia dei giorni festivi protrazione di mezz'ora della chiusura serale. Domenica e festivi: 7,30-13.

Estivo 1° aprile-30 settembre: 7,30-12,30; 15-20. Sabato e vigilia dei giorni festivi protrazione di mezz'ora della chiusura serale. Domenica e festivi: 7-13.

5) *Indennità di licenziamento* Si fissano le seguenti retribuzioni forfettarie:

1ª categoria L. 1.100 g.
2ª categoria L. 1.025 g.
3ª categoria L. 950 g.

Le parti si incontreranno nuovamente per stabilire la retribuzione dei minori e degli apprendisti; le condizioni di favore si intendono conservate. Decorrenza anche in questo caso 1° luglio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 MAGGIO 1952 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER SIGNORA DEL COMUNE DI CARRARA

Il giorno 26 maggio 1952 l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI Sezione Barbieri e Parrucchieri, in persona del suo Presidente sig. *Delfino Pellegrini* e per la Sezione barbieri: *Piccini Renato*, *Salvai Carlo* e *Da Prato Gino*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, SINDACATO LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI, rappresentata dal signor *Buffoni* rag. *Enrico* e dai lavoranti: *Ghio Arturo*, *Giannecchini Ovidio*.

Viene stipulato il seguente contratto collettivo da valere per il comune di Carrara, ad integrazione del Contratto collettivo nazionale 29 settembre 1937.

Art. 1.

Le retribuzioni vengono così determinate:

LAVORANTI PER SIGNORA

Lavorante di 1ª cat.	L. 7.500 settim.	(giorn. L. 1.250)
Lavorante di 2ª cat.	L. 6.900 settim.	(giorn. L. 1.150)
Lavorante di 3ª cat.	L. 6.300 settim.	(giorn. L. 950)
Mezzo lavorante:		
1° anno	L. 4.500 settim.	(giorn. L. 750)
2° anno	L. 5.100 settim.	(giorn. L. 850)
Apprendisti:		
1° anno	(senza retribuzione)	
2° anno	L. 2.070 settim.	(giorn. L. 345)
3° anno	L. 2.760 settim.	(giorn. L. 460)
4° anno	L. 3.450 settim.	(giorn. L. 575)

BARBIERI

Lavorante di 1ª cat.	L. 6.900 settim.	(giorn. L. 1.150)
Lavorante di 2ª cat.	L. 6.300 settim.	(giorn. L. 1.050)
Lavorante di 3ª cat.	L. 5.700 settim.	(giorn. L. 950)
Mezzo lavorante:		
1° anno	L. 3.300 settim.	(giorn. L. 550)
2° anno	L. 3.900 settim.	(giorn. L. 650)
Apprendisti:		
1° anno	(senza retribuzione)	
2° anno	L. 690 settim.	(giorn. L. 115)
3° anno	L. 1.380 settim.	(giorn. L. 230)
4° anno	L. 2.060 settim.	(giorn. L. 345)

Per gli apprendisti è valida l'anzianità precedente prestata presso altri datori di lavoro, purchè ne sia data la prova attraverso documentazione rilasciata dall'U.P.L.M.O.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE LAVORANTI

I lavoranti verranno assegnati a ciascuna delle predette categorie direttamente dal datore di lavoro.

Nel caso che il lavoratore classificato di 2ª o 3ª categoria credesse di dover essere classificato alla categoria superiore può appellarsi ad una commissione così composta:

un datore di lavoro della categoria;

un lavorante,

che deciderà di sottoporlo ad una prova in altro negozio, assistito da un rappresentante della Camera Confederale del Lavoro.

La decisione di questa commissione sarà inappellabile.

Art. 3.

Il personale di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei giorni per i barbieri e dodici giorni per parrucchieri per signora.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro settimanale è di 56 ore.

Nella stagione estiva è consentito il lavoro straordinario per il prolungamento d'orario di apertura e chiusura. Le ore straordinarie verranno retribuite con una maggiorazione del 25 %.

Art. 5.

GIORNI FESTIVI

a) E' giorno festivo con chiusura totale dell'esercizio il 1° maggio, nel quale è dovuta ai lavoranti la intera retribuzione;

b) Sono giorni semifestivi:

6 gennaio, 19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 2 novembre, Natale, Ultimo giorno di Carnevale, il Patrono di ogni singolo Comune o località.

In questi giorni sarà osservato l'orario della domenica ed il giorno precedente agli stessi l'orario del sa-

bato. Ai dipendenti sarà corrisposta l'intera giornata di retribuzione.

Sono festività retribuite (o se lavorate, con doppia paga) il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

Art. 6.

FERIE

Ai lavoranti barbieri e parrucchieri per signora saranno concessi ogni anno sei giorni di ferie frazionabili secondo le esigenze del negozio e concordate con i lavoratori.

Art. 7.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

All'atto del licenziamento, al lavoratore sarà corrisposta una indennità del licenziamento nella misura di due giornate di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda; in eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 8.

LICENZIAMENTO IN TRONCO

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di licenziamento i lavoratori colpevoli di:

a) Mancanza di rispetto verso il datore di lavoro;

b) Furti e danneggiamenti volontari al materiale;

c) Rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro.

Art. 9.

LAVORO ACCESSORIO

Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio.

Art. 10.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° giugno 1952.

Il presente contratto ha validità per anni due e s'intenderà tacitamente rinnovato se non disdettato con raccomandata con ricevuta di ritorno 15 giorni prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 MARZO 1956 PER I LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER SIGNORA DEL COMUNE DI CARRARA

Addì 25 marzo dell'anno 1956, in Carrara,

tra

l'Associazione degli Artigiani della Provincia di Massa e Carrara, rappresentata dal cav. *Delfino Pellegrini*, Capo categoria provinciale barbieri e parrucchieri per signora dell'Associazione stessa, e dal rag. *Mario Trombacchi*, Segretario dell'Associazione medesima;

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig. *Ernesto Tramontana*;

la Unione Italiana del Lavoro Camera Sindacale Provinciale di Massa e Carrara, rappresentata dal signor *Leo Biggi*;

la Confederazione Italiana Sindacati Liberi Unione Sindacale Provinciale di Massa e Carrara, rappresentata dal dott. *Adriano Menconi*;

si conviene di aggiornare come segue la tabella dei salari riportata nel contratto collettivo di lavoro dei dipendenti dei negozi di barbiere e parrucchieri per signora del Comune di Carrara stipulato il 26 maggio 1952:

LAVORANTI PER SIGNORA

Lavorante di 1ª cat.	L. 8.100 settim.	(giorn. L. 1.350)
Lavorante di 2ª cat.	L. 7.500 settim.	(giorn. L. 1.250)
Lavorante di 3ª cat.	L. 6.900 settim.	(giorn. L. 1.150)

Mezzo lavorante:

1° anno	L. 5.100 settim.	(giorn. L. 850)
2° anno	L. 5.700 settim.	(giorn. L. 950)

Apprendisti:

1° anno	(paga da concordare fra le parti)	
2° anno	L. 2.670 settim.	(giorn. L. 445)
3° anno	L. 3.360 settim.	(giorn. L. 560)
4° anno	L. 4.050 settim.	(giorn. L. 675)

BARBIERI

Lavorante di 1ª cat.	L. 7.500 settim.	(giorn. L. 1.250)
Lavorante di 2ª cat.	L. 6.900 settim.	(giorn. L. 1.150)
Lavorante di 3ª cat.	L. 6.300 settim.	(giorn. L. 1.050)

Mezzo lavorante:

1° anno	L. 3.900 settim.	(giorn. L. 650)
2° anno	L. 4.500 settim.	(giorn. L. 750)

Apprendisti:

1° anno	(paga da concordare fra le parti)	
2° anno	L. 1.290 settim.	(giorn. L. 215)
3° anno	L. 1.980 settim.	(giorn. L. 330)
4° anno	L. 2.670 settim.	(giorn. L. 445)

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 564.

Norme relative alla disciplina della scala mobile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti e dalle aziende finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo 22 maggio 1954, relativo alla scala mobile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra la Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) e la Federazione Autonoma Bancari Italiani, la Federazione Italiana Bancari, la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattoriali, Assicuratori, la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, il Sindacato Autonomo Bancari Italiani di Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, l'Unione Bancari Italiani;

Visto l'accordo collettivo 30 dicembre 1950, richiamato dal predetto accordo collettivo 22 maggio 1954 ed allo stesso allegato;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data 11 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo 22 maggio 1954, relativo alla scala mobile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonchè alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo 30 dicembre 1950 indicato nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie e dagli istituti di credito, di diritto pubblico cui trovano applicazione gli accordi indicati al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 87. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 22 MAGGIO 1954 RELATIVO ALLA SCALA MOBILE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE

Il giorno 22 maggio 1954 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (Assicredito), rappresentata dal Presidente Avv. *Stefano Siglienti*, assistito dal Prof. Avv. *Francesco Loriga*, Dott. *Giannino Badoglio*, Rag. *Giovanni Rodriguez* e Dott. *Perusino Perusini*

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.), rappresentata dai Segretari Sigg.: *Alberto Bastia, Davide Amadei, Millo Carignani* e *Ugo Lionetti*;

la FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI (F I.B.), rappresentata dal Segretario Generale Sig. *Luigi Perinelli* e dai Segretari Sigg.: *Umberto Corradini, Giacomo Costa, Lorenzo Ferrandini* e *Delio Villanis*;

la FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO (F I.D.A.C.), rappresentata dai Segretari Sigg. *Bruno Oggiano* e *Giuseppe Prastaro*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO, ESATTORIALI, ASSICURATORI (F.I.L.C.E.A.), rappresentata dai Sigg.: *Armando Catti* e *Ugo Scimonelli*;

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE (FEDERDIRIGENTI), rappresentata dal Presidente On.le Senatore *Pier Carlo Restagno* e dal Vice Presidente Signor *Dante Maldi*, assistiti dal Direttore della Federazione stessa Rag. *Leonardo Caputo*:

il SINDACATO AUTONOMO BANCARI ITALIANI TRIESTE (S.A. B.I.T.), rappresentato dal Sig. *Eugenio Mattarelli*;

il SINDACATO DIPENDENTI BANCA COMMERCIALE ITALIANA, rappresentato dai Sigg.: *Franco Kappler* e *Benedetto Messana*;

l'UNIONE BANCARI ITALIANI (U I.B.), rappresentata dai Sigg.: *Giorgio Pecci, Renato Perrino, Loris Rossi* e *Carlo Sallustio*:

si è stabilito:

1 L'accordo stipulato il 30 dicembre 1950 (v. allegato *A*) per la scala mobile, già prorogato al 31 dicembre 1953, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1954, sostituendo i punti 3, 4 e 5, con quanto segue

con decorrenza 1° gennaio 1954 in ciascun bimestre si applica sulla retribuzione in atto (per le voci del trattamento economico soggette a variazione per effetto della scala mobile) la variazione percentuale corrispondente alla differenza tra la media dei numeri indici del terzultimo e penultimo mese anteriore al bimestre di applicazione e il precedente numero indice applicato.

A questo fine la media dei numeri indici di ciascun bimestre di rilevazione si arrotonda, considerando come unità le frazioni superiori a 0,50 e trascurando le frazioni in caso contrario (vedi esempio a verbale).

Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza (31 dicembre 1954) per sei mesi qualora non venga disdetto da una delle parti almeno un mese prima della scadenza e così di seguito per le successive scadenze.

2. Il presente accordo si applica alle Aziende che aderiscono all'Assicredito in qualità di soci ordinari.

3. Gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi Amministrativi.

Chiarimenti a verbale al punto 1:

a) indice medio applicato per il bimestre marzo-aprile 1954 = 115,52 arrotondato a 116;

indice medio per il bimestre maggio-giugno 1954 = 116,80 che si arrotonda a 117;

differenza fra i due indici 1,00;

variazione percentuale da applicarsi sulla retribuzione in atto (che corrisponde, come sopra indicato, all'indice di 116) 1,00: 116 = 0,862 %;

b) qualora l'indice medio arrotondato passasse successivamente da 117 a 118, la variazione percentuale da applicare sulla retribuzione in atto (corrispondente già all'indice di 117) risulterebbe di 1,00:117 = 0,855 %.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 30 DICEMBRE 1950

visto l'art. 30 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati, le impiegate e i commessi delle Aziende di Credito, stipulato il 14 novembre 1949, che prevede la variazione del trattamento economico in correlazione al mutamento del costo della vita;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro concernente il trattamento economico dei Funzionari delle Aziende di credito stipulato il 14 gennaio 1950;

si è convenuto:

1) di applicare le variazioni percentuali riscontrate dai numeri indice del Comune di Milano — in quanto e fin tanto restino fermi gli attuali criteri di rilevazione

e di elaborazione — previa la modifica delle incidenze percentuali dei vari capitoli spesa nel modo seguente:

alimentazione	56%
vestiario	18%
abitazione	6%
riscaldamento e illuminazione	6%
varie	14%

2) di prendere, come base di partenza, l'indice del mese di novembre 1949, previa la modifica di cui al punto 1), che pertanto viene fatto pari a 100,

3) di stabilire che le percentuali di variazione dello indice del costo della vita siano applicate sulle voci del trattamento economico soggette a variazione per effetto della scala mobile, a periodi bimestrali, con decorrenza dal 1° gennaio 1951.

Per il bimestre gennaio-febbraio 1951 verrà applicata la variazione percentuale risultante dal confronto fra il numero indice base del mese di novembre 1949 e quello del mese di novembre 1950.

Per il bimestre marzo-aprile 1951 verrà applicata la variazione risultante dal confronto fra il numero indice base del mese di novembre 1949 e quello risultante dalla media dei numeri indice dei mesi di dicembre 1950 e gennaio 1951, e così di seguito per i successivi bimestri.

Le frazioni di unità della percentuale di variazione da applicarsi si arrotondano alla unità se superiori a 0,50 e si trascurano in caso contrario;

4) di corrispondere a saldo e stralcio fino a tutto il mese di dicembre 1950 un importo pari al 35% della mensilità netta del mese di dicembre 1950, esclusi gli assegni familiari I.N.P.S. e le relative integrazioni per caropane, a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo. Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1950 l'importo di cui sopra verrà ridotto in proporzione dell'effettivo servizio prestato:

5) il presente accordo avrà la durata fino al 30 giugno 1951 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per sei mesi qualora non venga disdetto da una delle parti almeno un mese prima della scadenza;

6) il presente accordo si applica alle Aziende che aderiscono all'Assicredito in qualità di Soci ordinari;

7) gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre l'argomento ai competenti Organi amministrativi.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 565.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 4 aprile 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Similari C.G.I.L., la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L., l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 4 aprile 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alla clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Delle norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 83. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 APRILE 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno 1960, a questo dì 4 del mese di aprile, in Siena

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI DI SIENA, rappresentata dal suo presidente rag. *Ferruccio Bardini* e dai signori *Falorni* comm. *Nello, Manganelli* rag. *Alfredo* e *Neri* comm. *Ottaviano,* assistiti dai Funzionari dell'Associazione:

e

la F.I.L.C.A.M.S. della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Cini Domenico;*

la F.I.S.A.S.C.A. della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal sig. *Gianni Puliti;*

la U.I.D.A.C. della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Bernardino Scali;*

si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Siena che avrà decorrenza con il 1° maggio 1961 ed applicazione per tutte le categorie previste dall'art. 1 del Contratto Nazionale 28 giugno 1958 inclusi i grossisti di medicinali ed i dipendenti di farmacie non laureati.

Le retribuzioni di cui all'art. 2 sono la risultanza delle operazioni di conglobamento delle voci di retribuzione dei lavoratori del commercio di cui all'accordo Nazionale 28 giugno 1958, in relazione alle cui norme, nei minimi di retribuzione previsti dall'accordo provinciale in vigore dal 1° ottobre 1956, sono stati conglobati in sei punti di contingenza scattati in applicazione dell'accordo 17 gennaio 1951 e l'indennità di caro-pane.

Le retribuzioni conglobate sono state successivamente maggiorate di una percentuale del 5 % per le categorie *A* e *B* e del 4 % per tutte le altre categorie.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

La classificazione del personale è quella prevista dal titolo 2° dell'Accordo Nazionale 28 giugno 1958, con inclusione, nella categoria *C*/1, del commesso viaggiatore o piazzista, cioè del personale addetto alla vendita viaggiante non assunto come agente e rappresentante. Per il personale dipendente da aziende esercenti l'ingrosso di medicinali la classificazione è quella prevista nell'Accordo Nazionale ingrosso medicinali del 7 maggio 1956.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

Il trattamento economico spettante ai lavoratori, ai quali si applica il presente accordo viene determinato come segue:

CATEGORIA DEL PERSONALE	Comuni Siena e [illegible]anciano		Tutti gli altri Comuni della Provincia	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna
Categoria A:				
Ragg. A/1	69.600	61.900	65.900	60.900
Ragg. A/2	69.100	61.400	65.400	60.400
Categoria B:				
Ragg. B/1				
sup. ai 21 anni	53.400	46.400	51.000	45.800
inf. ai 21 anni	51.300	43.000	48.700	42.200
Ragg. B/				
sup. ai 21 anni	52.900	45.900	49.200	44.800
inf. ai 21 anni	50.400	42.400	47.700	41.600
Ragg. B/3				
sup. ai 21 anni	49.700	43.100	47.600	42.500
inf. ai 21 anni	47.200	39.600	45.100	39.000
Categoria C:				
Ragg. C/1				
sup. ai 21 anni	44.300	38.700	42.300	38.200
dai 20 ai 21 anni.	43.700	38.100	41.600	37.500
dai 19 ai 20 anni.	42.600	35.500	40.500	34.900
dai 18 ai 19 anni.	41.900	34.800	39.800	34.200
Ragg. C/2				
sup. ai 21 anni	40.400	35.200	38.800	34.800
dai 20 ai 21 anni.	39.800	34.600	38.200	33.500
dai 19 ai 20 anni.	39.200	32.600	37.100	32.000
dai 18 ai 19 anni.	38.500	31.900	36.500	31.300
Ragg. C/3				
sup. ai 21 anni .	38.800	34.000	37.200	33.600
dai 20 ai 21 anni. .	38.200	33.400	36.600	33.000
dai 19 ai 20 anni.	37.600	31.400	36.100	30.900
dai 18 ai 19 anni.	37.000	30.700	35.400	30.300
Ragg. C/4				
sup. ai 21 anni	37.800	33.400	36.200	32.900
dai 20 ai 21 anni. .	37.200	32.800	35.600	32.300
dai 19 ai 20 anni. . . .	36.600	30.700	35.000	30.300
dai 18 ai 19 anni. .	35.900	30.000	34.400	29.600

CATEGORIA DEL PERSONALE	Comuni Siena e Chianciano		Tutti gli altri Comuni della Provincia	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna
Categoria D:				
Ragg. D/1				
sup. ai 20 anni	41.600	36.600	40.000	36.100
dai 18 ai 20 anni.	40.500	35.100	38.400	34.500
Ragg. D/2				
sup. ai 20 anni	39.300	34.200	37.200	33.600
dai 18 ai 20 anni.	37.700	31.000	36.100	30.500
Ragg. D/3				
sup. ai 20 anni	37.600	32.500	36.600	31.900
dai 18 ai 20 anni.	36.500	30.600	35.400	30.000
Ragg. D/4				
sup. ai 20 anni	37.000	31.900	36.000	31.600
dai 18 ai 20 anni.	35.900	30.000	34.800	29.700
Operai specializzati:				
Ragg. E/1				
snp. ai 20 anni	41.600	36.600	40.000	36.100
dai 18 ai 20 anni.	40.500	35.100	38.400	34.500
Operai qualificati:				
Ragg. E/2				
sup. ai 20 anni	39.300	34.200	37.200	33.600
dai 18 ai 20 anni.	37.700	31.000	36.100	30.500
Operai comuni:				
Ragg. E/3				
sup. ai 20 anni	37.600	32.500	35.600	31.900
dai 18 ai 20 anni.	36.500	30.600	34.400	30.000
Apprendisti con qualifica impiegatizia:				
oltre i 20 anni	32.400	30.800	31.300	29.700
dai 19 ai 20 anni.	29.800	24.800	28.700	24.500
dai 18 ai 19 anni.	29.200	24.200	28.100	23.900
dai 17 ai 18 anni.	21.800	19.500	20.800	19.200
dai 16 ai 17 anni.	20.700	18.400	20.200	18.200
inf. ai 16 anni	14.800	14.100	14.200	13.800
Apprendisti con qualifica non impiegatiia				
oltre i 20 anni	32.000	30.400	31.000	29.400
dai 16 ai 18 anni.	29.000	23.900	28.000	23.700
dai 16 ai 18 anni.	20.900	18.300	20.400	18.100
inf. ai 16 anni	14.500	13.900	13.900	13.900
Personale inferiore ai 18 anni non apprendista				
Con qualifiche impiegatizie:				
dai 17 ai 18 anni.	21.800	19.500	20.800	19.200
dai 16 ai 17 anni.	20.700	18.400	20.200	18.200
inf. ai 16 anni	14.800	14.100	14.300	14.100
Con qualifiche non impiegatizie:				
dai 16 ai 18 anni.	20.900	18.300	20.400	18.100
inf. ai 16 anni	14.500	13.900	13.900	13.900

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione di cui all'articolo precedente, verrà corrisposta al personale dipendente l'indennità di contingenza risultante dall'applicazione dell'Accordo Nazionale 25 aprile 1957. Per il personale di età inferiore ai 18 anni non apprendista si conviene di applicare indennità di contingenza delle categorie C/3 per le qualifiche impiegatizie e D/3 per le qualifiche operaie.

Art. 4.

INTERRUZIONE GIORNALIERA DEL LAVORO

In relazione all'articolo 32 dell'Accordo Nazionale si stabilisce che; fermi i limiti di durata massima dello orario di lavoro, il periodo dell'interruzione giornaliera resta fissato in accordo fra le Autorità Prefettizie e le Organizzazioni Sindacali.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

I mimini di retribuzione, considerati per 26 giornate mensili, si devono intendere riferiti ad un orario normale e di otto ore di lavoro giornaliero e 48 settimanali. per il personale impiegatizio e operaio addetto al lavoro continuo, ed a un orario di 9 ore giornaliere e 54 settimanali per il personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa, di cui alle tabelle approvate con il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657. ove sono compresi:

custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, fattorini, uscieri e inservienti, pesatori, magazzinieri e aiuti, personale addetto ai trasporti, personale addetto al carico e allo scarico, addetti alle pompe stradali per la distribuzione di carburante.

Art. 6.

DIARIE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI

In relazione all'art. 58 dell'Accordo Nazionale si stabilisce che la diaria da corrispondere al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, oppure in caso di trasferimento, resta fissata nella misura del doppio della paga globale e di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

Art. 7

MISURA DI COTTIMO

In relazione all'art. 84 dell'Accordo Nazionale si stabilisce che al retribuito a cottimo dovrà essere assicurata una retribuzione che sia superiore almeno del 15 %, al minimo di stipendio fissato per la qualifica dal presente accordo.

Art. 8.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto completo in natura (due pasti giornalieri) le aziende hanno facoltà di trattenere l'importo relativo ad 1/4 della retribuzione stessa.

In caso di concessione temporanea di vitto completo in natura e alloggio, la trattenuta da operare sulla retribuzione globale non potrà essere superiore ad 1/3 della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore a 1/10 della retribuzione (art. 113 dell'accordo Nazionale).

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stabiliscono di costituire la Commissione Paritetica Provinciale, avente funzione di derimere in prima istanza tutte le controversie per l'applicazione della legge sul lavoro e dei contratti di lavoro, entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente accordo.

Si impegnano altresì affinchè tutte le controversie Sindacali vengano portate davanti alla suddetta Commissione di conciliazione, entro e non oltre 15 giorni dalla data delle varie denuncie, per esperire il tentativo di componimento amichevole (art. 120 Accordo Nazionale).

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo andrà in vigore con effetto dal 1° maggio 1961 al 31 dicembre 1962.

Si intenderà tacitamente rinnuovato per un anno se non verrà disdetto tre mesi avanti della scadenza con lettera raccomandata da una delle parti.

Nel caso di disdetta l'accordo stesso continuerà ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza e fino a quando non sia intervenuto un nuovo accordo provinciale che lo sostituisca.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.

Gli aumenti di merito, tali intendendosi gli assegni espressamente erogati a detto titolo, verranno riportati in cifra sui minimi di retribuzione conglobata, di cui all'art. 2.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO